

333.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	20347	GIOMO	20383
Disegno di legge (Ritiro di richiesta di rimessione all'Assemblea)	20387	GREGGI	20358, 20382
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):		MATTARELLI	20367
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in materia di previdenza a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari (approvato dal Senato) (2730);		MENICACCI	20349, 20367 20383, 20384, 20385
ABELLI ed altri: Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi (2684)	20349	NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	20365, 20367 20381, 20382, 20386
PRESIDENTE	20349	PAZZAGLIA	20382, 20384, 20385
ALFANO	20384	SALVI, <i>Relatore</i>	20360; 20386
ANDREOTTI	20380, 20381	Proposte di legge:	
BARTOLE	20383	(Annunzio)	20347
BERNARDI	20382	(Deferimento a Commissione)	20347
D'ALESSIO	20381	(Svolgimento)	20347
FLAMIGNI	20380, 30382	Proposta di legge costituzionale (Deferimento a Commissione)	20364
		Proposta di legge costituzionale (Svolgimento):	
		PRESIDENTE	20348
		NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	20348
		TRIPODI ANTONINO	20348
		Per lo svolgimento di interrogazioni sui fatti di Reggio Calabria:	
		PRESIDENTE	20347
		DE MARZIO	20347
		INGRAO	20347

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

BIGNARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 9 ottobre 1970.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bologna, Della Briotta, Granelli e Tozzi Condivi.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CICCARDINI: « Disciplina della vivisezione e di altri esperimenti sugli animali » (2748);

CUSUMANO: « Costruzione di un canale di gronda sul versante meridionale di monte Erice a difesa dell'abitato di Trapani » (2749);

BIGNARDI: « Agevolazioni e incentivi nel settore agricolo a favore dei profughi libici per il loro inserimento nel mondo del lavoro » (2750).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo l'onorevole proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito - a norma dell'articolo 133 del regolamento - la data di svolgimento.

**Annunzio di una proposta di legge
e suo deferimento a Commissione.**

PRESIDENTE. È stata, inoltre, presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:

SANGALLI: « Conferma del capoluogo della regione calabrese » (2747).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente.

**Per lo svolgimento di interrogazioni
sui fatti di Reggio Calabria.**

PRESIDENTE. Prima di passare all'ordine del giorno, mi corre l'obbligo di fornire all'onorevole Ingrao la risposta da lui sollecitata ieri sera. Ho fatto presente al Presidente del Consiglio dei ministri l'esigenza di rispondere alle interrogazioni che sono state presentate sui nuovi fatti purtroppo verificatisi a Reggio Calabria. Il Presidente del Consiglio mi ha comunicato che è disposto a rispondere personalmente a queste interrogazioni nella corrente settimana. Il giorno sarà naturalmente stabilito d'accordo con la Presidenza.

Poiché due settimane fa si è già svolto alla Camera un ampio dibattito sull'argomento, raccomando fin da ora agli interroganti una doverosa sintesi nelle loro repliche.

INGRAO. Ella stesso, signor Presidente, potrebbe concordare con i rappresentanti dei gruppi le modalità della discussione.

PRESIDENTE. Non ho nessuna difficoltà a farlo.

DE MARZIO. Si potrebbe far intervenire nella discussione un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Prenderò a tal fine contatto oggi stesso con i presidenti dei gruppi.

**Svolgimento
di proposte di legge.**

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

MILIA: « Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'arma dei carabinieri, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia » (2353);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

RAFFAELLI, VESPIGNANI, ASSANTE, BERAGNOLI, BRUNI, DI MAURO, FERRI GIANCARLO, FLAMIGNI, GIACHINI, GIOVANNINI, GUERRINI RODOLFO, LOMBARDI MAURO SILVANO, LOPERFIDO, MALFATTI FRANCESCO, MARMUGI, MARTELLI, PAGLIARANI, SABADINI, TAGLIAFERRI, TANI, TOGNONI e VECCHI: « Integrazione e modifiche alla legislazione vigente in materia di danni di guerra » (2597);

NICCOLAI GIUSEPPE e D'AQUINO: « Riconoscimento delle mansioni di concetto svolte dai coadiutori universitari antecedentemente al loro inquadramento nel ruolo » (2647);

ROBERTI, PAZZAGLIA e D'AQUINO: « Modifica delle norme contenute nell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riscatto dei periodi di servizio militare o servizi equiparati a favore dei lavoratori iscritti ad enti di previdenza » (2648).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

Svolgimento di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge costituzionale di iniziativa del deputato Antonino Tripodi:

« Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario » (2714).

L'onorevole Antonino Tripodi ha facoltà di svolgerla.

TRIPODI ANTONINO. Molto brevemente, perché ritengo la mia proposta di legge sufficientemente illustrata nella relazione che la accompagna.

Sulla necessità di designare con legge della Repubblica i capoluoghi delle regioni a statuto ordinario mi sembra siano ormai d'accordo anche il Governo e i partiti della maggioranza. Già il ministro dell'interno nella seduta del 30 settembre scorso ha implicitamente riconosciuto questa esigenza quando ha testualmente affermato che « il problema resta evidentemente aperto a nuove o più organiche soluzioni sul piano normativo ». Soluzioni che, a mio parere, non possono non essere quelle patrocinate dal gruppo del Movimento sociale italiano, se successivamente, durante il dibattito per i fatti di Reggio Calabria, un qualificato esponente della maggioranza ha esplicitamente aggiunto che « per quanto ri-

guarda la questione del capoluogo, il direttivo del gruppo democristiano che l'ha esaminata chiede espressamente che sia il Parlamento a decidere ».

A togliere ogni dubbio è intervenuto lunedì sera il comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei quattro segretari dei partiti della coalizione governativa sulla avocazione al Parlamento della *vexata quaestio*, così dannosamente lasciata insoluta per 23 anni nonostante che dagli Abruzzi e dalla Calabria sorgessero e si reiterassero voci molteplici per una sua soluzione in sede nazionale.

Bisogna onestamente riconoscere che se la città di Reggio non avesse così drammaticamente evidenziato quella necessità battendosi da luglio a ottobre con tormentose agitazioni alle quali lutti e rovine nulla tolgono in legittimità di ragioni e generosità in difesa dei propri diritti, il Governo non si sarebbe deciso a colmare un vuoto legislativo che è stato causa primaria di tanto tragici avvenimenti.

Resta ora da vedere se la decisione del Parlamento debba essere ancorata ad una legge costituzionale, secondo la mia proposta, o a una legge ordinaria secondo altri pareri. A deciderci per la prima soluzione è stata ed è la convinzione che la solennità della procedura stabilita dall'articolo 138 della Costituzione offra maggiori garanzie non solo di autorità nella elaborazione della norma ma anche di certezza del diritto, per quel suffragio di legittimità che è bene accompagni in seguito l'applicazione della norma stessa.

Comunque, avremo modo di discutere serenamente in Commissione e in aula questo problema, tenendo anche presenti i motivi di urgenza del provvedimento, stante la necessità di esaudire con esso le ansiose e unanimi aspettative di una popolazione che ha dovuto tanto penare per ottenerlo.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge costituzionale Tripodi Antonino.

(È approvata).

La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari (approvato dal Senato) (2730) e della concorrente proposta di legge Abelli ed altri (2684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari, già approvato dal Senato; e della concorrente proposta di legge Abelli ed altri.

È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Menicacci, che ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Abelli, Franchi, Alfano, Servello, Roberti, Santagati e Niccolai Giuseppe:

« La Camera,

sensibile al grave dramma derivato agli italiani di Libia costretti al rimpatrio in conseguenza degli iniqui provvedimenti decisi dal dittatore socialista della Libia e soprattutto di quello relativo alla confisca di tutti i beni che i nostri connazionali si erano costituiti con il loro lavoro, il quale era stato di grande giovamento al progresso civile ed economico della Libia,

impegna il Governo,

in conformità delle dichiarazioni fatte dal ministro degli affari esteri davanti alla Commissione esteri della Camera stessa nella seduta del 24 settembre 1970, a presentare entro due mesi da oggi al Parlamento un provvedimento legislativo con il quale, raccogliendo alcune istanze contenute in varie proposte di legge, risolvere adeguatamente il problema della concessione ai profughi e ai rimpatriati dalla Libia e dagli altri paesi esteri

di indennizzi rapportati ai danni conseguiti alle confische e alla cessazione di ogni loro attività ».

L'onorevole Menicacci ha facoltà di parlare.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano non poteva non esprimere parere favorevole — e non poteva essere diversamente — per qualsiasi provvedimento legislativo in favore dei profughi e dei rimpatriati dalla Libia, non a torto definiti la più bella collettività italiana all'estero, come pure in favore di tutti gli altri profughi da paesi esteri. Strano destino, in verità, onorevoli colleghi, riservato alle nostre comunità nazionali sparse nel mondo, che all'amarezza di una emigrazione, resa necessaria dal fatto che la patria, un tempo povera, oggi ingrata, non ha saputo garantire loro all'interno la vita, hanno dovuto aggiungere la disperazione per il rimpatrio forzato, favorito il più delle volte dal fatto che la patria medesima, per incapacità della sua classe dirigente, non ha saputo loro assicurare adeguata solidarietà e protezione. Sicché, dopo venticinque anni dalla fine della seconda guerra mondiale — lo spazio di un'intera generazione — si è tornato a parlare in quest'aula, tristemente, di italiani profughi e raminghi nel mondo, cacciati brutalmente dai paesi ove operarono e vissero con un sacrificio pari alla loro dignità.

Sento senz'altro di dover manifestare il mio compiacimento all'onorevole relatore del disegno di legge in esame, per le, senza dubbio, sincere parole con le quali ha inteso condannare — ma con tanto scarso impegno però — gli atti pirateschi, in ogni caso censurabili sul piano giuridico, umano morale e storico, perpetrati dai nuovi e velleitari governanti contro i nostri connazionali di Libia, paese che vanta una ricchezza proporzionata alla sua immaturità. Ma, d'altro canto, non posso convenire con il giudizio espresso dal relatore medesimo, secondo il quale il Governo italiano ha rettamente interpretato e compiutamente provveduto, per andare incontro alle esigenze dei nostri rimpatriati. Questo è il momento adatto per porci talune domande, e queste domande salgono perentorie dalla massa dei profughi, verso la classe politica italiana. E ad esse dobbiamo responsabilmente far seguire le nostre risposte.

Che cosa è stato fatto, di concreto, in favore dei profughi della Libia — ed ovviamen-

te parliamo per ora solo di costoro — per lenire il loro dramma, quel dramma che tutta la comunità nazionale ha vissuto con dolore e con stupore al tempo stesso, dividendone le ansie giorno per giorno, ed oso dire ora per ora, man mano che si susseguivano le notizie della rapina, o per meglio dire dell'insulto perpetrato contro l'Italia in generale e contro taluni suoi figli, tra i più meritori, in particolare? Che cosa ha fatto la classe politica italiana, cioè, dal punto di vista diplomatico, politico, umano? E che cosa ha fatto concretamente e cosa si accinge a fare ancora, dal punto di vista economico e sociale?

Rispondendo in particolare a queste domande ci convinceremo, onorevoli colleghi, come dietro alla politica estera dei governi italiani di quest'ultimo quarto di secolo manchi ogni carica di idealismo, ogni autorevolezza, ogni lungimiranza di impostazione e di scelte. Vi è sempre il disordine delle idee, e quando queste mancano vi sono in ogni caso, e sempre senza protesta, arrendevolezza e cedimento.

È incontestato — ed il Governo non poteva negarlo — che la tragedia libica non è esplosa improvvisamente. Dopo la caduta della monarchia libica gli italiani cominciarono a fiutare il pericolo. Da molti episodi, ed in particolare dai primi provvedimenti adottati dal regime rivoluzionario, si intuiva facilmente che gli interessi della nostra comunità avrebbero avuto una sorte amara. Ecco perché nacque la AMIRL, con lo scopo di captare gli umori del nuovo governo libico. E si riuscì a sapere in anticipo che il colonnello Gheddafi avrebbe cacciato tutti gli italiani dalla quarta sponda. Si avvertì l'ambasciatore italiano a Tripoli; alcuni connazionali vennero a Roma e consegnarono lunghi memoriali ai responsabili del nostro Governo.

Ricordiamo che nella seduta della terza sezione del comitato consultivo degli italiani all'estero, tenutosi alla Farnesina nei giorni 11 e 13 novembre 1969, il rappresentante della comunità nazionale della Libia richiamava l'attenzione dell'onorevole ministro degli esteri sulla drammaticità della situazione in cui versavano gli italiani residenti in quel paese, prevedendone gli angosciosi sviluppi futuri e l'ineluttabile esodo finale. Fin da allora si invocarono provvedimenti adatti a favorire il reinserimento in Italia dei rimpatriati. Queste previsioni, queste invocazioni sempre più pessimistiche costituirono il contenuto dei vari memoriali inviati all'ambasciata d'Italia in Tripoli e alla Farnesina da parte di vari componenti della nostra collettività.

Ricordiamo i colloqui con l'ambasciatore a Tripoli e con gli onorevoli sottosegretari agli esteri. Il nostro ministro degli esteri era forse in tutt'altre faccende affaccendato (come oggi, d'altronde: e la sua assenza è qualificante per lui e per il Governo di cui fa parte), durante i mesi di febbraio e marzo 1970. Il Ministero, quindi, fu messo in condizioni di rendersi conto della situazione, tanto è vero che alla fine del febbraio 1970 inviò una commissione di funzionari per un accertamento diretto, tramite anche un colloquio con le nostre rappresentanze in Libia, onde conoscere i problemi e predisporre le iniziative del caso, ivi compresi tutti i provvedimenti in vista del rientro in massa in Italia.

Ella conosce, onorevole rappresentante del Governo, cosa scaturì di concreto da queste iniziative? Da una parte — e cioè da parte dei connazionali in Libia — si intravedeva la realistica valutazione dei fatti; dalla parte del Governo, l'ottimismo, accompagnato solo da una speranza: quella di impegnare il governo rivoluzionario libico al tavolo delle trattative.

Da che cosa era giustificata questa speranza? Solo dal fatto che in un suo primo discorso — quello del settembre 1969 — l'ex tenente Gheddafi chiamò i nostri connazionali « fratelli italiani », senza accorgersi però che gli arabi hanno l'abitudine di qualificare come fratelli un po' tutti, inclusi — anzi, non esclusi — i loro nemici.

Ecco, dunque, una prima responsabilità politica e diplomatica del Governo: avere esortato gli italiani di Libia a mantenere le posizioni, a resistere ai disagi morali e materiali del momento, con l'errata considerazione che soltanto una massiccia presenza della collettività di Libia avrebbe potuto costituire un valido peso contrattuale nella eventualità, solo ipotetica, di un inizio di trattative fra il Governo italiano e il governo libico.

In queste condizioni, si pervenne alla tragedia del luglio scorso. Eppure, le avvisaglie ulteriori c'erano state, e assai qualificanti! Dopo il secondo discorso del neo-promosso colonnello Gheddafi, la campagna di odio contro gli italiani si scatenò in pieno. Furono congelati tutti i conti in banca; apparvero manifesti che incitavano i libici contro gli italiani; la radio iniziò in arabo e in italiano una vera e propria campagna intimidatoria; da una parte si spinsero gli italiani ad andarsene, dopo averli privati di tutti i loro beni (proprietà agricole, stabili, imprese commerciali, scuole, ospedali, banche, chiese: quelle

chiese che ora la Santa Sede cerca di garantirsi nuovamente con proprie autonome iniziative); dall'altra parte, si crearono mille lungaggini burocratiche per ritardare tale esodo, che avrebbe creato la paralisi dell'intera Libia, e con una scusa che si ripeteva con esasperante monotonia: il contrabbando di valuta (un fatto a cui tutti, comprese le autorità massime di quel regime, erano soliti ricorrere).

Ella, onorevole rappresentante del Governo, mi domanderà a questo punto perché ho voluto ricordarle cose che ella conosce benissimo. Ebbene, perché queste cose costituiscono l'antefatto del provvedimento in esame, il quale deve rendersi partecipe normativamente, nel suo contenuto sostanziale, da un lato delle spoliazioni più complete di ogni avere, e dall'altro delle cocenti umiliazioni e dei disagi inenarrabili patiti dalla comunità italiana di Libia oggi rientrata, ma non ancora totalmente, in patria. E crede il Governo che questo provvedimento sia degno delle ansie e delle aspettative degli italiani di Libia? Per parte nostra diciamo di no.

Non lo è per quanto hanno sofferto. Ma non si parla solo di perquisizioni, di generale confisca, si parla anche di umilianti mortificazioni all'atto dell'ingresso nella nostra ambasciata, di visite ginecologiche alle donne prima dell'imbarco, di asportazione di tutto ciò che poteva far gola ad un qualsiasi doganiere prescindendo dalla preventiva autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, che però machiavellicamente (e cito Machiavelli a sproposito) vi inserivano una condizione scritta in arabo secondo la quale quella autorizzazione rimaneva « a discrezione dell'autorità doganale ».

Non è adeguato, a parer nostro, nemmeno ai disagi seguiti alla « operazione rientro » che, secondo le precise dichiarazioni rese dall'onorevole Aldo Moro alla Commissione esteri della Camera nella seduta del 24 settembre 1970, sarebbe stata senz'altro caratterizzata da « alta capacità organizzativa ».

« Quando vedemmo le prime navi italiane ancorate nel porto di Tripoli giunte dall'Italia » (e fra queste vi erano anche le navi usate per i traghetti dalla Sardegna: ricordo personalmente migliaia di persone, turisti e no, restare all'adiaccio anche per più di 24 ore sui porti di Olbia e di Cagliari per mancanza di traghetti che il Governo aveva dirottato in Libia senza saperli sostituire!) « per il nostro trasferimento » — scrive un dirigente dell'AM-IRL su un giornale — « ci si aprì il cuore ». « Il più era passato » — narra quel nostro connazio-

nale — « ed invece, come dice quel vecchio proverbio, il peggio doveva ancora venire ». « Dopo tanti giorni di code per ottenere i documenti di rimpatrio, fummo costretti a sobbarcarci interminabili file per procurarci il biglietto di viaggio e per il trasporto dei pochi bagagli che siamo riusciti a portare con noi. Per rimpatriare ci hanno fatto pagare perfino il viaggio di ritorno » (ed è per questo motivo che il mio gruppo, tra i vari emendamenti, ne ha presentato uno qualificante per il suo significato che concede il rimborso delle spese di viaggio ai nostri profughi). « Ci hanno stipato in mille su navi che avevano posto per 600 passeggeri; moltissimi hanno passato le notti sul ponte ».

I profughi della Libia avevano stretto i denti di fronte alle provocazioni dei libici al momento dell'imbarco e hanno continuato a stringere i denti e a sopportare anche quando scesero nella nostra penisola.

L'onorevole Aldo Moro, nella sua dichiarazione del 24 settembre 1970, parlò spesso di « salvaguardia e di rispetto assoluto dei diritti dell'uomo », un assunto che venne sottolineato anche al segretario dell'ONU al momento del suo passaggio per Roma ai primi dello scorso mese di settembre. Aveva ragione il nostro ministro degli esteri a parlare di diritti dell'uomo conculcati e offesi; avevano ben diritto questi nostri connazionali alla riconoscenza della patria giacché costituivano una comunità che si differenziava profondamente da tutte le altre nostre collettività. Essa non si poteva far risalire a periodici e occasionali flussi migratori, ma invece era costituita da una massa notevole di operatori, di imprenditori, di professionisti che avevano vissuto e lavorato in Libia pacificamente per tre generazioni. E avevano ottenuto, guadagnandoselo giorno per giorno, il rispetto della popolazione indigena non solo con le opere ma anche con il loro costume morale, sì da costituire un elemento di integrazione, un elemento motore condizionante, in senso certamente positivo, lo sviluppo e il progresso civile di quel paese.

Non solo, ma i diritti della nostra comunità non affondavano le loro radici solo nel campo dei rapporti umani, ma trovavano la loro difesa in strumenti giuridici di portata internazionale, in quanto tali garanzie di giustizia, di ordine e di sicurezza per tutti: la risoluzione dell'ONU del 15 dicembre 1950, n. 338, a garanzia dei beni e degli interessi economici degli italiani; il trattato di amicizia italo-libico del 1956 che richiamandosi a quella risoluzione dell'ONU regolava tutte le questioni patrimoniali pendenti; il programma del

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

2-3 settembre 1969 del governo della rivoluzione libica che garantiva il rispetto dei trattati internazionali precedenti e riconfermava l'adesione alla Carta dei diritti dell'uomo che all'articolo 17 così si esprime: « Tutte le persone, si tratti di un singolo o di una collettività, hanno diritto alla proprietà ».

Tutela dei diritti dell'uomo? E come si è manifestata da parte del Governo d'Italia? Forse con la mancata reazione all'ingiustificato allontanamento da Tripoli del nostro console generale, il quale ad onor del vero era stato l'unico dignitoso difensore dei nostri connazionali e che è stato declassato dal nostro Governo, accettandone in silenzio il suo rimpatrio, per così dire, diplomatico? Forse vantando l'iniziativa, definita straordinaria, del ministro onorevole Moro per un incontro che ebbe luogo il 1° agosto 1970 nella ambasciata libica di Beirut con l'ex ministro degli esteri libico Buesir, senza avvedersi che un minimo di dignità richiedeva, dopo i gravi e per noi umilianti provvedimenti, che quanto meno si scegliesse un'ambasciata neutrale al fine di trattare meglio e quindi ottenere qualche seria concessione?

Forse la tutela dei diritti dell'uomo c'è stata tentando di mascherare l'insuccesso diplomatico e di salvare la pessima figura fatta fare all'Italia, a tutta l'Italia senza eccezioni e non solo al nostro Governo, dopo che per mesi e mesi non era stato possibile trovare nel Gheddafi un serio interlocutore, facendo dire dalla stampa, dalla radio e dalla televisione, docili strumenti di questo regime, che l'onorevole Moro aveva ottenuto dal suo collega libico la riapertura dei negozi e delle attività commerciali dei nostri connazionali? Gli effetti di questa seria notizia, onorevole rappresentante del Governo, si sono visti subito. Quei poveri italiani che ebbero l'ardire di riaprire i loro esercizi, sulla base di quanto assicurato attraverso quelle fonti, furono percossi e portati nelle caserme sotto scorta armata.

E come può accettarsi la dichiarazione dell'onorevole Moro secondo la quale l'incontro avrebbe giovato a quella parte della comunità che desiderava restare in Libia? Si era domandato l'onorevole Moro, e per esso il nostro Governo, chi, qualora lo avesse voluto, sarebbe potuto restare? Senza dubbio, solo coloro ai quali venne ritirato il passaporto. Si trattò di circa 300 connazionali. O quelli messi in galera?

Ritengo mio dovere citare il nome di qualcuno di essi: il ragioniere Aragonesi, Michele Spina, il ragioniere Panalatte e tanti altri i

cui nomi erano ben noti alla nostra ambasciata e che il governo libico, amico dei guerriglieri valorosissimi di Al Fatah, considera propri ostaggi alla stessa stregua dei dirottatori degli aerei.

E come poteva darsi credito, inoltre, alla dichiarazione dell'onorevole ministro che faceva e fa ancora allocuzioni convinte di reciproca collaborazione e di nuovo corso politico ed economico da dare ai nostri rapporti con la Libia, quando in quello stesso momento i soldati di quel paese entravano nella cattedrale cattolica e in altre chiese di Tripoli e di Bengasi, buttavano fuori i fedeli in preghiera e quindi requisivano tutti i complessi immobiliari; quando anche il palazzo dell'ambasciata e la stessa residenza dell'ambasciatore venivano messi sotto sequestro, tanto che si dice che il nostro Ministero degli affari esteri abbia accettato il fatto compiuto autorizzando l'ambasciata a pagare un congruo canone di fitto?

E questa difesa si crede di poterla vantare non facendo conoscere e discutere il testo della lettera che l'onorevole Aldo Moro dichiarò di avere indirizzato al suo collega libico Buesir dopo il rientro da Beirut? Credo che questa sia l'occasione valida per il Governo perché ci confermi l'esistenza di questa lettera e ci faccia conoscere con il testo completo il punto di vista in essa espresso. E la stessa cosa potremmo chiedere perché sia offerto in conoscenza al paese, come prova di solidarietà morale verso i nostri connazionali di Libia, il testo del messaggio che il Capo dello Stato d'Italia indirizzò al momento culminante della crisi al capo della nuova repubblica di Libia.

Il nostro ministro degli esteri, nella sua già più volte richiamata dichiarazione di 20 giorni fa, accenna alla evoluzione dei rapporti dell'Italia con la repubblica libica. E su quali basi — chiediamo noi — su quali presupposti politici, storici ed economici questa evoluzione potrà estrinsecarsi? Vorrebbe forse il signor ministro degli esteri che si cancellasse con un colpo di spugna il passato italiano in Libia e quindi l'opera gigantesca di trasformazione e di modernizzazione di quel paese che passò, grazie all'amministrazione italiana (tanto per fare un esempio, ricordo che l'attuale codice civile libico per la massima parte è la traduzione letterale di quello italiano) dalla fase di colonia, inesistente come Stato, a quella di Stato moderno ed efficiente, e ciò solo per salvaguardare, magari, gli interessi di due o tre gruppi imprenditoriali italiani i cui valori economici

sono di gran lunga inferiori a quelli dei cittadini e delle grandi aziende, private e non, quali il Banco di Roma, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Vianini, la Rinelli e così via, che hanno subito confische e danni notevoli?

Si è accennato, da parte del nostro ministro degli esteri, a contatti bilaterali con la Libia e si è informato che l'incaricato d'affari libico ha consegnato al ministro degli esteri italiano una lettera del nuovo ministro degli esteri libico, maggiore Najm. Qual è il contenuto integrale di questa lettera, cui lo onorevole Moro si è riferito anche ieri nel suo discorso dinanzi alla Commissione esteri del Senato? E quali assicurazioni precise essa fornisce, se si considera che è stata smentita e contraddetta (come dirò più avanti) con la dichiarazione del 5 ottobre di El Gheddafi? O ci si vuol trincerare dietro la discrezione diplomatica perché questa missiva forse contiene le solite minacce, le solite amenità, per non chiamarle ingiurie, già espresse in passato anche nell'ambito delle Nazioni unite? Oppure si insiste sulle richieste di indennizzi da parte dell'Italia alla Libia per svariate decine di miliardi? O invece (le ipotesi potrebbero essere molte) la lettera copre qualche accordo prestabilito in modo da salvaguardare gli interessi dell'ENI e della FIAT, minacciati anch'essi di confisca?

L'opinione pubblica, tutta l'opinione pubblica, la classe politica, i nostri connazionali di Libia hanno diritto ad una esauriente risposta a tutte queste domande. Hanno diritto anche di sapere, ad esempio, perché mai la stampa, la radio e la televisione non hanno fatto conoscere l'intero testo del discorso pronunciato dal delegato libico all'ONU, signor Khikhia, nei riguardi dell'Italia, come pure il discorso di replica del ministro italiano onorevole Lupis.

Non si dice neppure in che modo il nostro Governo garantirà il lavoro che in futuro gli italiani andranno a compiere in Libia. L'onorevole Moro nella sua dichiarazione accenna anche a questo, ma non esclude esplicitamente (e si tratta invece di una eventualità molto probabile) che gli italiani abbiano magari soltanto la prospettiva di operare come « mercenari » al soldo di qualche gruppo industriale straniero!

Quali garanzie si potranno ottenere se si considera il caso del Banco di Roma che, solo pochi giorni dopo la firma degli accordi che regolavano il passaggio al governo libico della maggioranza del 51 per cento del pacchetto azionario, ha appreso dalla stampa che anche

il 49 per cento era stato confiscato, mentre venivano nel contempo buttati fuori i funzionari e gli impiegati, come se fossero volgari delinquenti comuni e si bloccava persino il trattamento di liquidazione, che per molti di questi dipendenti vale un'intera vita di lavoro?

Tali esempi valgono anche per i banchi di Napoli e di Sicilia e per tutte le altre aziende italiane che avevano partecipazioni in attività imprenditoriali in Libia.

Di fronte a questi fatti (l'onorevole rappresentante del Governo converrà nel riconoscere che di essi bisognava pur parlare in questa sede) vi è da domandarsi sulla base di quali considerazioni, intraviste anche in prospettiva, si possa parlare, da parte dei nostri uomini di Governo, di « possibilità di cooperazione » e di « spirito nuovo » al quale informare i nostri rapporti con la Libia. È, questo, un tema che sta tanto a cuore ai nostri responsabili della Farnesina, come risulta dalle dichiarazioni rese ieri dall'onorevole Moro dinanzi alla Commissione esteri del Senato.

Prendendo lo spunto dalla recente visita in Italia del presidente Nixon, il nostro ministro degli esteri ha fatto un cenno all'equilibrio politico-militare del mondo, alla funzione dell'alleanza atlantica, ai rapporti con i paesi arabi del bacino del Mediterraneo, alla questione dell'Alto Adige ed anche, come non poteva non fare, ai nostri rapporti con il governo rivoluzionario libico. A nostro avviso è una trattazione che, per quanto ci è stato possibile valutarla nel tempo limitato a nostra disposizione, non si è discostata dalle angolazioni usuali. Se qualche novità è stata registrata, questa è da individuare nella più accentuata evoluzione della nostra politica estera verso un crescente, sostanziale disimpegno dal blocco occidentale, in funzione di fumose tesi distensive e pacifiste.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la tutela dei nostri sacrosanti interessi, come risulta dal pensiero espresso dall'onorevole Moro sui problemi dei nostri connazionali in Libia. Egli ha dovuto ammettere che il governo di El Gheddafi con la recente risoluzione del 5 ottobre ha dimostrato in modo inequivocabile di voler persistere nella sua posizione di persecuzione nei confronti dei nostri connazionali.

Va dato atto al nostro ministro degli esteri che non ha potuto celare dietro accorte velature, come ha fatto invece sul problema del medio oriente, liquidato con una certa fretta, gli sviluppi recenti del problema degli italiani in Libia. Ha rifatto la storia dei — noi di-

ciamo — presunti interventi italiani presso il governo rivoluzionario vantandosi che per essi si è potuto pervenire ad un certo snellimento — ha detto ieri l'onorevole Moro — delle pratiche burocratiche per il rientro in Italia dei profughi; ed ha creduto di poter rilanciare ancora il quadro di una intesa italo-libica che dovrebbe iniziare e svilupparsi come se nulla fosse successo. Tuttavia, dopo aver rilevato che tutto lasciava, a suo giudizio, prevedere che si potesse addivenire ad un riesame dei rapporti, l'onorevole Moro ha — ripeto — dovuto ammettere che in queste ultime settimane si è avuta una nuova manifestazione di livore da parte del governo repubblicano di Libia nei confronti degli italiani.

Il 5 ottobre, infatti, è stato intimato ai nostri connazionali di lasciare quel territorio non oltre la giornata di domani, 15 ottobre 1970.

« Disturba e stupisce — ha detto l'onorevole Moro — in quest'ultimo provvedimento, il suo carattere ultimativo, che appare in contrasto con i sentimenti e i desideri recentemente espressi da parte libica. Tale misura è poi in aperta contraddizione con quanto scritto dal ministro degli esteri Najm il 22 settembre scorso ».

L'onorevole Moro si è riferito qui alla lettera che io ho poc'anzi citato.

Invero, onorevole rappresentante del Governo, tutto ciò avrà stupito il nostro ministro degli esteri e coloro che si erano crogiolati, a onta di tutto, all'idea di un El Ghedafi pago di quanto aveva sottratto, rapinato, confiscato agli italiani; non ha certamente stupito chi invece ha considerato i fatti della Libia nella loro giusta dimensione. Il provvedimento del 5 ottobre è la migliore risposta all'indifferenza, alla acquiescenza, alla benevola fiducia — qualcuno l'ha chiamata viltà — della Farnesina.

Ella, onorevole rappresentante del Governo, e così gli onorevoli colleghi si chiederanno ancora perché io abbia voluto, a nome del mio gruppo, richiamare in modo particolare le iniziative politiche e diplomatiche del Governo e specificatamente le dichiarazioni rese dall'onorevole ministro degli esteri alla Commissione esteri della Camera nel corso della seduta del 24 settembre 1970, e quelle risalenti a meno di 24 ore fa fatte dinanzi alla Commissione esteri del Senato. Mi ci sono richiamato perché quelle iniziative e quelle dichiarazioni costituiscono — come ho già detto all'inizio — la premessa di fondo, il punto di partenza che dovrebbe giustificare

il provvedimento legislativo posto oggi al nostro esame.

L'onorevole Moro, nelle dichiarazioni che ho sopra ricordato, illustrò le provvidenze per i rimpatriati e riconobbe la loro insufficienza e quindi la possibilità di miglioramenti concreti di largo respiro. Noi veniamo qui a sostenere che il disegno di legge, ancorché emendato, frettolosamente e molto parzialmente, dal Senato, non tiene conto di questo formale impegno non solo, ma anche delle particolari vessazioni, privazioni e sofferenze che i nostri connazionali hanno subito; non tiene conto neppure di quelle che essi in Libia come in Italia stanno tuttora subendo; non tiene conto — e si discosta *in peius* — dei consimili provvedimenti legislativi presi in passato in relazione ad altrettante situazioni eccezionali per altri profughi che ebbero a trovarsi in condizioni in linea generale non peggiori di quelle sopportate dagli italiani di Libia, ed è fonte anche per questo di inconvenienti e differenze di trattamento che vanno eliminati.

Infine ci pare manchevole, incompleto, non organico e quindi per più versi inadeguato per risolvere tutti i più pressanti problemi connessi con l'esodo italiano dalla sponda libica. Pertanto è meritevole di essere ampiamente emendato.

Vediamo di passare in separata e rapida verifica tali nostre riserve. Ho detto che il provvedimento non tiene conto degli impegni assunti — e si tratta di impegni di fondamentale importanza — dal Governo italiano in modo compiuto.

Già nelle dichiarazioni rese dall'onorevole ministro Aldo Moro davanti alla Commissione affari esteri della Camera vi era l'impegno di studiare e risolvere adeguatamente il problema dei rimpatriati dalla Libia, con anticipazioni e indennizzi rapportati alle confische e ai danni subiti in conseguenza della cessazione della loro attività. Questo provvedimento non c'è stato né ve n'è cenno nel disegno di legge posto oggi al nostro esame.

Si parla di provvidenze momentanee, e l'onorevole relatore mi può ricordare che all'articolo 27 si dice che entro il 31 dicembre 1972 — quindi entro due anni e più, e due anni sono lunghi, onorevole rappresentante del Governo — « la materia », non meglio precisata né determinata — evanescente, perché senza aggettivazioni e senza specificazioni — sarà organicamente disciplinata con successivo provvedimento.

Il gruppo del Movimento sociale italiano non può accettare questo rinvio, come non

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

accetta il rifiuto di una sollecita evasione del problema degli indennizzi. Non vi è stata espropriazione né nazionalizzazione di beni da parte del governo libico: vi è stata una confisca, e ogni confisca va indennizzata.

Si tratta di un problema impellente, in quanto risolvendolo subito si verrebbe a favorire l'inserimento nella vita nazionale, con i propri mezzi, della stragrande maggioranza della comunità degli italiani di Libia, con tutte le positive conseguenze in ordine alla limitazione degli oneri previdenziali, alla chiusura dei campi di raccolta, alla riduzione di tutte le altre provvidenze che il Governo si è impegnato a fornire. E solo risolvendolo o impegnandosi a risolvere con sollecitudine il problema dell'indennizzo che la comunità nazionale dimostrerà di essere veramente solidale con gli italiani di Libia, perché la tragedia di costoro è tragedia comune, è tragedia di tutta la nazione.

Il mio gruppo politico ha avuto questa sensibilità ed ha preso l'iniziativa di una proposta di legge che ricalca le linee delle leggi vigenti in materia, in particolare della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, sulle provvidenze per le perdite subite da cittadini italiani in seguito al trattato di pace e della legge 5 giugno 1965, n. 718, sulle concessioni di anticipazioni per le proprietà espropriate in Tunisia, accettando il principio dell'indennizzo definitivo, come previsto appunto dalla legge n. 1050 — con una valutazione che si riferisca però ai prezzi in Italia — e non quello dell'anticipazione, che nel caso in esame non avrebbe senso, dal momento che non è prevista la corresponsione di alcun risarcimento da parte del governo libico.

Ho aggiunto che il provvedimento non disciplina compiutamente la materia anche con riferimento al tempo e ai destinatari delle provvidenze. Non è fuor di luogo ricordare che i provvedimenti vessatori contro i nostri connazionali non sono cominciati soltanto ora, con Gheddafi, ma iniziarono addirittura subito dopo l'indipendenza libica, nel 1950, per non dire anche prima, cioè nel periodo dello emirato cirenaico. A farne le spese nel passato furono quasi esclusivamente i nostri connazionali della Cirenaica, che vennero a trovarsi malauguratamente sotto la giurisdizione degli avidi vassalli della Senussia.

Fatto sta che prima ancora che si concludesse l'accordo italo-libico del 1956, buona parte delle proprietà italiane in Cirenaica era già stata sottratta ai titolari con una serie di provvedimenti giugulatori chiaramente ispirati dai consiglieri inglesi del governo senussita. Io ho avuto il privilegio di recarmi in

Libia ben otto volte nei primi sei mesi dell'anno scorso ed ebbi modo di accertare, parlando con i pochissimi italiani rimasti in Cirenaica — in tutto, si diceva, dieci famiglie — che purtroppo vi era stata la confisca di tutte le proprietà. Come era avvenuto questo? Questi italiani avevano seguito la seconda ritirata dell'esercito italiano durante il secondo conflitto mondiale, sotto gli ordini del generale Bastico; erano poi ritornati con l'avanzata, erano riscappati ancora e, ovviamente, dato il periodo particolare del conflitto bellico, non avevano potuto portare con loro i documenti che attestassero la titolarità di determinate proprietà. Finito il conflitto, essi cercarono di rientrare in possesso di quei beni, ma sono stati tanti gli ostacoli e le vessazioni da parte dei libici — consigliati, ripeto, dagli inglesi del governo senussita — che hanno dovuto svendere sotto costo tutta la loro proprietà. Questo per i più fortunati, perché gli altri, la maggior parte, sono stati spogliati completamente dei loro beni.

L'accordo del 1956 sembrava, dunque, arrivare a buon punto per scongiurare il totale annientamento degli italiani della Cirenaica. Esso garantiva, infatti, ai cittadini italiani proprietari di beni in Libia il libero esercizio delle loro proprietà ed attività, alla pari di qualsiasi altro cittadino libico. Purtroppo, invece, questo diritto che i nostri connazionali della Tripolitania poterono esercitare, bene o male, fino a qualche tempo fa, fu sempre severamente vietato a quelli della Cirenaica, i quali dovettero perciò acconciarsi a svendere, ripeto, le loro proprietà in Cirenaica e a trasferirsi definitivamente in Italia, dove furono pressoché ignorati dal nostro Governo.

Ma il provvedimento più grave di quel periodo, provvedimento che in un certo senso potrebbe accostarsi all'attuale confisca di Gheddafi, fu quello che sottrasse in blocco ai titolari italiani le concessioni agricole della Cirenaica. Quando ebbi occasione di andare lungo la bellissima via Balbea, trasformata con gli introiti del petrolio in una meravigliosa autostrada lungo il mare fino al confine egiziano, fu amaro per me constatare, onorevole rappresentante del Governo, come la sabbia avesse completamente invaso e riconquistato quei campi e quei *praedia* colonici che erano stati il frutto del sudore e del sacrificio italiano, e come le bellissime casette ivi costruite fossero semidistrutte e semidiroccate: il tetto non c'era più, le porte e le finestre murate, gli infissi divelti. Questa è una prova, una misura del grado di civiltà che ha

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

raggiunto il popolo libico dopo l'esodo italiano. E dispiace di dover ricordare che il Governo italiano allora, anziché protestare per la sottrazione di queste concessioni agricole della Cirenaica, la avallò con la propria firma.

Le concessioni, come tutti gli altri beni italiani legalmente acquisiti, erano garantite dalla risoluzione n. 388 delle Nazioni Unite, secondo la quale esse non avrebbero potuto essere tolte ai titolari se non per i motivi e nei modi fissati dalle norme di legge che le avevano istituite e regolamentate nel 1928. Invece, l'incameramento di quei beni da parte della Libia, come è noto, non avvenne né per i motivi né secondo le modalità prescritte, e costituì di conseguenza una patente violazione dei diritti dei concessionari, i quali, oltretutto, erano pienamente adempienti ai loro obblighi di colonizzazione, come hanno già dimostrato e come sono pronti a dimostrare all'occorrenza.

L'Italia, avallando ufficialmente quella operazione, si assunse del tutto volontariamente la responsabilità del danno che i suoi coloni ne ricevevano. Nondimeno, il Governo italiano si è sempre rifiutato di concedere il dovuto indennizzo e anzi ha ostacolato con i più speciosi argomenti i progetti e le proposte di legge di risarcimento formulati nel volgere di quest'ultimo decennio da parlamentari e da amministrazioni responsabili. E ciò nonostante che non esistano in questo caso difficoltà di finanziamento. Infatti le concessioni, se giuridicamente passarono alla Libia con l'accordo del 1956, vennero in pratica sottratte ai titolari durante l'ultima guerra da bande armate irregolari arabe che fiancheggiavano l'esercito inglese. La somma occorrente per il risarcimento della loro revoca, relativamente piccola del resto, potrebbe quindi essere attinta dai rilevanti residui annuali della legge sui danni di guerra.

Ora che si parla tanto di aiutare i connazionali rimpatriati o rimpatriandi dalla Tripolitania, gli italiani a suo tempo rimpatriati dalla Cirenaica avrebbero il diritto di essere finalmente ricordati in questo provvedimento, non tanto per gli aiuti gratuiti o per una indennità di sistemazione che potrebbero loro essere concessi, quanto per la sistemazione di quei diritti specifici che essi ritengono di poter vantare nei confronti dello Stato italiano.

La collettività italiana di Libia, riconosciuta quale minoranza di nativi anche da una decisione dell'ONU (e del problema delle minoranze in Italia, in Europa e nel mondo

parleremo prestissimo, in occasione dell'esame del noto « pacchetto » per l'Alto Adige), si trova, infatti, lesa in un suo sacrosanto diritto a seguito di una illegittima decisione unilaterale. Ecco perché essi possono vantare una giustificazione legale. Garante nei suoi confronti resta e resterà il Governo italiano.

È questo il momento in cui il Governo, su tutto questo problema, deve pronunciarsi prendendo impegni precisi: o presentando entro pochi mesi un suo disegno di legge, o accettando che vengano poste in sollecita discussione le varie proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate. A questo scopo il gruppo del Movimento sociale ha presentato l'ordine del giorno di cui sono primo firmatario e del quale è già stata data lettura, capace, se accolto, come auspichiamo, dal Governo e approvato dalla Camera, di acquietare le ansie dei nostri profughi che non stanno chiedendo elemosina, ma solo giustizia, perché il diritto è dalla loro parte.

Ho anche detto — e mi avvio rapidamente alla conclusione — che questo provvedimento non tiene conto dei particolari disagi, delle privazioni e vessazioni che gli italiani di Libia hanno subito e stanno subendo.

Non voglio ricordare ancora a lungo il modo con il quale i nostri connazionali sono stati trattati al loro arrivo in Italia, perché è stato già sottolineato da altri colleghi del mio gruppo politico. Potremmo aggiungere le 3 mila lire consegnate all'atto dello sbarco, la ridotta ospitalità, l'onerosità del costo del viaggio, il rifiuto da parte delle nostre compagnie marittime di imbarcare le auto ed altre masserizie con la scusa che mancava l'imballaggio, il modesto *forfait* di 20 mila lire dato a chi possedeva una macchina per spese di benzina, le lungaggini per la liquidazione dell'indennità di sistemazione, le lunghe attese per ore ed ore, compresa la notte, per l'avviamento ai campi di smistamento e per poter ritirare il proprio bagaglio, le speculazioni delle banche per il cambio ai profughi. Ma soprattutto non posso omettere di ricordare, al Governo come al paese, che è stato dato un altro giro di vite al torchio che sta schiacciando i connazionali rimasti in Libia.

È infatti recentissima la decisione di far lasciare agli italiani quel paese definitivamente entro il 15 ottobre, cioè entro domani — fra meno di ventiquattr'ore! — e non sappiamo che cosa accadrà a coloro — e sono la maggioranza — a cui fu ritirato il passaporto. A questo punto parlare di ostaggi, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è spropositato? Forse. Ma si tratta di

italiani, buoni o non buoni che fossero, di particolare competenza tecnica, e il loro allontanamento renderà più precaria la già difficile situazione in quel paese, perché i vuoti lasciati dagli italiani stanno riempiendosi, a livello di mano d'opera, di greci, di jugoslavi e di bulgari, oltre che, ovviamente, di egiziani. Questi italiani — mi risulta per certo — stanno sollecitando il nostro Ministero degli esteri perché vogliono rientrare in patria a tutti i costi, ed implorano — è la parola — un intervento del Governo, purché sia decoroso ed improntato a dignità nazionale.

Quale destino stanno avendo questi connazionali, molti dei quali non hanno più famiglia, non un medico né una assistenza, non una scuola per i loro figli? Il Governo deve pronunciarsi al riguardo con la massima chiarezza e decisione. In tal senso noi lo sollecitiamo, perché riteniamo che questi siano la sede adatta e il momento opportuno.

Sul merito del provvedimento, non possiamo restare soddisfatti: non lo siamo per il problema della casa, per quanto riguarda la questione del diritto all'ospitalità, all'assistenza sanitaria, per il problema previdenziale e assicurativo, per quanto attiene alla collocazione degli studenti e per altri dati specifici, che per ragioni di brevità più ampiamente illustreremo in sede di esame degli oltre 30 emendamenti da noi presentati con la speranza di una loro benevola presa in considerazione da parte del Governo e del Parlamento.

Al termine del mio intervento voglio aggiungere un'ultima considerazione che trae spunto da quanto è stato detto in quest'aula nella seduta di ieri da deputati di parte comunista. Noi respingiamo con assoluta fermezza l'interpretazione storica che dei fatti di Libia stanno dando i comunisti, secondo i quali stiamo scontando il passato coloniale italiano e in particolare quello fascista. È questo un luogo comune che non possiamo avallare con il nostro silenzio né in questa né in altra sede, perché oltre tutto è contro la storia. Ci potremmo limitare a ricordare — e lo ha già ricordato un collega di parte comunista — che davanti ai treni dei nostri soldati che partivano per la Libia nel 1911 vi era anche qualcuno, un grande italiano, che proprio per questo fu incarcerato dal Governo del tempo.

E se indulgessimo alla facile polemica potremmo provare con dati obiettivi che in Libia come in Etiopia — e ce ne ha dato atto più volte l'attuale regnante — la nostra fu una civilissima opera di colonizzazione che si di-

stingue nettamente da altre forme di colonialismo poste in essere e perpetrate ancora dall'Unione Sovietica, con quelle strutture coloniali, quelle pesanti ipoteche politiche ed economiche che si sono estese, grazie anche al cedimento dell'occidente, dal cuore dell'Europa fino all'Africa, non esclusa la Libia, non escluso l'Egitto, dove proprio ieri è stato posto agli arresti domiciliari, con gli amici Hussein e Baghdady, l'ex vicepresidente della RAU, Mohieddin, già designato da Gamal Abdel Nasser a suo successore, dietro evidenti ordini dei sovietici che non gradivano le sue idee filoccidentali. Il che conferma come anche in Egitto, verso il quale avrebbero dovuto e dovrebbero aprirsi, come verso tutto il mondo arabo, responsabili e ferme prospettive di solidarietà e di collaborazione, Kossighin e compagni abbiano applicato la cosiddetta dottrina Breznev, che già tanto sangue e tanti lutti ha prodotto in terra europea, in terra cecoslovacca.

Non è difendendo questo stato di cose, non è interpretando in tal modo la dolorosa tragedia dei concittadini di Libia che si può favorire il loro giusto reinserimento nella comunità nazionale.

Vien voglia di leggere ai colleghi comunisti una frase significativa contenuta nella lettera inviata il 12 novembre 1969 dallo scrittore sovietico Alexandr Solzenitsyn alla associazione degli scrittori russi, che gli è valsa l'espulsione e la sua successiva scomparsa dalla circolazione. La frase è la seguente: « Togliete la polvere dai quadranti dei vostri orologi, vedrete che sono in ritardo sul secolo. Aprite i pesanti tendaggi delle vostre finestre e scoprirete che fuori sta spuntando l'alba ». Ed è un'alba — diciamo noi — che non può essere colorata assolutamente di marxismo.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, onorevole relatore, le riserve che abbiamo tradotto nei nostri emendamenti hanno un fine preciso: non quello di boicottare un provvedimento o di ostacolarne gli effetti, ma quello di renderlo più organico, più completo e quindi più conforme a giustizia. Ecco perché il provvedimento in esame, a nostro parere, si traduce in una sorta di misura da ente comunale di assistenza e rappresenta una risposta incompleta per acquietare le ansie dei nostri connazionali profughi rimpatriati dalla Libia e dagli altri paesi esteri che, in ogni caso ed in ogni senso, hanno ben meritato dalla patria la sua stima, la sua gratitudine. (*Applausi a destra*).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

PRESIDENTE. Sono iscritti a parlare gli onorevoli Roberti e Giuseppe Niccolai. Non essendo presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premetto subito che non farò un lungo discorso né alcun commento politico, anche se molti se ne potrebbero fare. Mi limiterò ad alcune brevi considerazioni dettate dall'umana solidarietà che questa vicenda suscita in chi, come me, ha avuto occasione di incontrare in diverse circostanze molti di questi profughi dalla Libia e di visitare, in compagnia di amici, il campo profughi di Napoli, dove in due-tre ore ho potuto rendermi conto direttamente dei veri problemi di questi nostri connazionali tanto disgraziati.

Vorrei intanto fare un riferimento facile, che sta diventando abituale, purtroppo, nel nostro paese. A me sembra che questi nostri fratelli profughi dalla Libia e da altri paesi per ragioni analoghe, debbano essere considerati, direi, degli alluvionati in condizioni particolari. Noi siamo abituati ormai al problema degli alluvionati, abbiamo varato per essi leggi speciali e sentiamo di dover sempre intervenire a loro favore con una serie di misure di una certa consistenza.

Orbene, credo che i nostri confratelli profughi dalla Libia possano e debbano essere considerati alla stregua di alluvionati, con questa caratteristica particolare, che non è stata la natura a colpirli, ma gli uomini. Non sono alluvionati parziali, ma alluvionati totali. Ci commuovemo giustamente per Firenze, ci commuoviamo per Genova, ma in questi casi le vittime non hanno perduto tutto, non sono vittime totali di un evento, ma vittime, pur se in larga misura, parziali.

C'è poi un'altra considerazione da fare. Questi alluvionati non sono rimasti sul posto della sciagura, ma sono stati sradicati completamente dal loro ambiente e questo impedisce loro di usufruire di tutte le possibilità di soccorso che l'ambiente stesso offre proprio a causa delle devastazioni che ha subito, come è accaduto per gli alluvionati di Firenze e di Genova.

Dovremmo anche dire, mi sembra, non già che lo Stato italiano non ha alcuna colpa di questa loro condizione ma, caso mai, che di essa è responsabile anche lo Stato. Questi profughi non sono stati colpiti, infatti, come uomini ma come italiani, in quanto italiani. Essi hanno bisogno, in definitiva, di una cosa

sola ma essenziale: hanno bisogno di essere reinseriti nella vita del nostro paese, hanno bisogno essenzialmente di lavoro e di casa, ma di queste due cose hanno bisogno in modo totale. Questa è la nota caratteristica che, mi sembra, occorre imprimere a questa serie di misure assistenziali che ci accingiamo ad approvare, anche se il termine non è molto simpatico. Non si tratta, infatti, di assistere qualcuno che manchi di qualche cosa, non si tratta di risolvere problemi, si tratta — più semplicemente ma anche più impegnativamente — di dare una assistenza totale in ordine a due fondamentali esigenze: il lavoro e la casa.

Il decreto-legge in esame prevede l'abolizione del campo profughi e bisogna aver visitato un campo profughi per rendersi conto di quanto sia opportuno questo provvedimento; ma non si può pensare di abolire i campi profughi senza aver garantito con certezza assoluta a questi nostri fratelli italiani una casa attraverso un aiuto diretto e personale.

Cosa daremo invece loro in base a questo provvedimento e ai molti emendamenti che sono stati ad esso presentati? Io mi domando se stiamo dando a questi nostri fratelli alluvionati « particolari » quello che abbiamo dato e che ci apprestiamo a dare per altri connazionali alluvionati. Noi non diamo loro, per ora, alcun indennizzo per la perdita dei loro patrimoni, e questo è un fatto grave anche come posizione di principio; non ci preoccupiamo affatto, cioè, dell'avvenuta violazione della legge etica internazionale; eppure quei patrimoni non furono rubati, ma faticosamente costruiti da questi nostri connazionali. Diamo anche poco, in definitiva, in termini di certezza di una occupazione immediata. Al riguardo è doveroso dare atto al Ministero delle poste di essere riuscito a mettere a disposizione mille posti di lavoro per questi nostri fratelli, ma ci duole constatare che una analoga buona volontà non sia stata dimostrata da altri enti e amministrazioni.

Diamo pochissimo, infine, mi sembra, anche per la casa, perché quando ricordiamo quanto sia grave oggi il problema della casa in Italia e quanto lento l'intervento dello Stato in materia di edilizia popolare, dobbiamo pensare che inserendo questi profughi, sia pure in condizioni di privilegio e per percentuali non indifferenti, nella corsa alla casa popolare, in pratica noi corriamo il rischio di non poter loro assicurare una casa per lungo tempo.

Come mio modesto contributo particolare a questa discussione, mi permetto di fare una

osservazione molto semplice. Vorrei soltanto ricordare alcune cifre relative a questi profughi che danno, a mio giudizio, la misura esatta del fenomeno e quindi rendono edotti circa le possibilità di intervenire efficacemente — come è nostro dovere — in loro favore.

Non si tratta di centinaia di migliaia di persone, ma di poche migliaia. Altri colleghi hanno già ricordato che si tratta di circa 15 mila profughi dalla Libia, oltre a 4000 profughi da altri paesi che si trovano ancora nei campi di raccolta e a circa 1000 provenienti da altre regioni africane. Complessivamente, dunque, non più di 20 mila persone, cioè circa 5000 famiglie, cioè circa 7000 lavoratori, 7000 persone che hanno bisogno di lavorare, che erano abituate a lavorare. Settemila lavoratori su 19 milioni di lavoratori attualmente esistenti in Italia rappresentano lo 0,3 per mille; 7000 lavoratori su 4 milioni di dipendenti dello Stato o di enti o imprese pubbliche rappresentano meno del 2 per mille. Considerato che su questi 4 milioni di dipendenti dello Stato o di enti pubblici c'è una rotazione annuale di circa il 20 per mille, cioè di 80 mila posti di lavoro, ci rendiamo immediatamente conto che i 7000 posti di lavoro occorrenti per questi nostri fratelli profughi rappresentano appena un quindicesimo della rotazione annuale.

Mi pare che queste cifre rendano più evidente il preciso dovere e la possibilità che il Governo e lo Stato hanno di trovare a breve scadenza una stabile occupazione per queste persone. Cosa diamo loro, invece, per il momento? Diamo norme nuove, che possono avere una certa efficacia. Forse abbiamo commesso un errore iniziale, che non so se siamo ancora in tempo a rimediare. Forse, cioè, sarebbe stato necessario affidare, già due mesi fa, ad una unica autorità responsabile l'intera materia. Forse sarebbe stato opportuno creare un commissariato straordinario per questi profughi, concentrando in un unico ente e in una sola persona il potere e il dovere di studiare queste situazioni, proponendo in modo coordinato tutti gli interventi in loro favore.

Ho già presentato alcuni emendamenti a questo provvedimento, che mi riservo di illustrare in altra sede. Forse, come garanzia essenziale, dovremmo estendere a questi nostri fratelli tutti i benefici del sistema previdenziale e assistenziale italiano. Si tratta di estendere a 7000 persone un settore che impegna lo Stato per circa 5000 miliardi all'anno e per

milioni di lavoratori, considerandole alla stregua di chi ha lavorato in Italia secondo le leggi italiane.

Dobbiamo inoltre assolutamente provvedere alla loro casa. Ma in qual modo? Emerge a questo punto uno strumento nuovo, del quale si è parlato già per altri settori. Dovremmo forse garantire la disponibilità immediata di una casa per queste famiglie attraverso un assegno-casa. Credo che sia l'unico modo dignitoso, concreto e immediato, per risolvere il problema. Mi sono stati fatti presenti casi di capifamiglia che avevano trovato lavoro in diverse città d'Italia, ma si sono trovati nell'impossibilità di accedervi perché non avevano la casa. Con il sistema previsto da questo provvedimento, infatti, queste persone potrebbero trovare il lavoro in una città e la casa in un'altra.

Bisogna dunque creare uno stretto rapporto tra il posto di lavoro e la casa; e questo mi sembra si renda possibile solo attraverso il ricorso all'assegno-casa, che, oltre tutto, presenterebbe il vantaggio di consentire a questi lavoratori di allontanarsi subito dai campi profughi o dalle pensioni, risparmiando così le spese che lo Stato sostiene a tale titolo.

Dovremmo anche garantire a questi profughi un lavoro adeguato e preoccuparci, più particolarmente, di facilitare il reinserimento produttivo e attivo nella vita del paese a tutti coloro che non svolgevano attività indipendenti, attività imprenditoriali, commerciali o agricole.

Sarà possibile far tutto ciò con questo decreto-legge? Sarà possibile venire incontro a queste esigenze elementari ma assolute, estremamente chiare, di questi nostri fratelli, attraverso il decreto-legge in esame e gli emendamenti che sono stati presentati? Me lo auguro, ma non ne sono assolutamente certo perché mi pare che l'impostazione generale di questo intervento assistenziale non corrisponda alla semplicità e alla chiarezza estrema del problema: si tratta di dare lavoro a 7.000 persone ed una casa a 5.000 famiglie.

Quindi mi auguro che questo provvedimento possa essere emendato e migliorato a questi fini di concreta assistenza, ma vorrei anche che il Parlamento e il Governo si impegnassero a non considerare chiuso il problema dei profughi finché ciascuno di questi nostri fratelli, ciascuna di queste famiglie, sradicate così violentemente e totalmente dal loro ambiente di vita e di lavoro, non abbia trovato il suo stabile reinserimento nella vita del paese.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che è stato ora presentato il seguente ordine del giorno dai deputati Mattarelli, Jacazzi, Adriana Lodi Faustini Fustini, Alfano, Boldrin, Amalia Miotti Carli, Giomo e Maggioni:

« La Camera dei deputati,

nell'approvare la conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari,

invita il Governo

a predisporre entro il 31 dicembre 1971 una nuova regolamentazione delle varie forme di assistenza per i profughi e i rimpatriati dai vari paesi, tendente a dare una soluzione organica ai problemi relativi:

1) alla prima assistenza da offrire all'atto del rientro in patria dei connazionali costretti ad abbandonare i paesi di residenza;

2) all'assistenza da offrire a detti connazionali nel periodo nel quale persista lo stato di bisogno;

3) alle provvidenze relative alla immissione dei profughi e rimpatriati nella vita attiva della comunità nazionale con particolare riferimento al collocamento al lavoro e alla attribuzione di alloggi adeguati;

4) alla ricostruzione delle situazioni previdenziali pregiudicate dal fatto dal quale è derivato il rimpatrio;

5) al ricovero dei vecchi ed invalidi al lavoro, quando ne venga fatta richiesta, abbassando il limite di età previsto dalle attuali norme a 60 anni, tenendo conto che le facilitazioni per il collocamento al lavoro sono previste solo fino a 55 anni;

6) alla equiparazione dei trattamenti riservati ai profughi e rimpatriati in tempi diversi e da diversi paesi;

7) ad un più stretto collegamento con gli enti locali per lo svolgimento di queste forme di assistenza;

8) alla preparazione di un gruppo di assistenti sociali, specializzati nella assistenza ai profughi e rimpatriati;

9) alla proroga dei termini fissati per la acquisizione della qualifica di profugo.

La Camera dei deputati ritiene infatti che sia dovere dello Stato provvedere nel modo

più adeguato a questi connazionali che sono costretti a rimpatriare per cause indipendenti dalla loro volontà ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Salvi.

SALVI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò ad una breve replica, anche se il dibattito ha assunto un'ampiezza non prevista all'inizio. Buona parte degli interventi è stata infatti dedicata agli aspetti di politica estera e alle cause che sono state all'origine di questo rimpatrio in massa dei nostri connazionali. A me pare che non fosse però questa la sede adatta, e per questo avevo richiamato gli ampi dibattiti avvenuti nella nostra Commissione esteri, ritenendo che, se tali temi si volevano riprendere in questa sede, ciò potesse esser fatto attraverso un dibattito di politica estera alla presenza dei responsabili della condotta della nostra politica di relazione con gli altri paesi.

Non mi attarderò quindi su questi temi, anche se devo rilevare che ancora una volta, anche in questa occasione, si è voluta contestare la politica del Governo e della maggioranza parlamentare che lo esprime ed appoggia. È strano che, dopo un voto unanime del Senato sul provvedimento al nostro esame, qui siano stati accentuati i toni della critica, in prevalenza sul piano della politica estera, ma anche in ordine al decreto-legge riguardante le provvidenze per i profughi della Libia. Si è detto, da una parte, che quanto è avvenuto in Libia nel mese di luglio è dipeso dalla politica rinunciataria, di cedimento e di viltà del Governo italiano, e, dall'altra, che ciò invece sarebbe dipeso dalla mancata percezione da parte del Governo italiano che la nostra posizione nei confronti della Libia doveva essere cambiata dal momento in cui il moto rivoluzionario del 1° settembre 1969 aveva creato una situazione nuova in quel paese. Non saremmo cioè stati sufficientemente aperti e comprensivi delle necessità di questo paese che da un passato di soggezione coloniale aveva acquistato la sua indipendenza.

Noi respingiamo l'una e l'altra posizione perché ambedue non ci paiono giustificate, e non perché — come dice l'onorevole Manco — noi ci poniamo sempre in una posizione mediana di incertezza e di pavidità e risentiamo di contraddizioni che sarebbero determinate dalla presenza nella maggioranza di Governo di partiti diversi.

Ripeto quello che ho detto nella mia relazione introduttiva, e cioè che noi riteniamo

i provvedimenti del governo libico ingiustificati sia sul piano giuridico sia su quello politico: sul piano giuridico, perché sono state violate norme di diritto internazionale che prevedono in caso di nazionalizzazione di beni di stranieri un indennizzo che sia trasferibile nello Stato cui appartiene il cittadino titolare dei beni, mentre qui si è trattato di una confisca senza alcun indennizzo. Così pure perché sono state violate le norme derivanti dall'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 e la risoluzione dell'ONU del 15 dicembre 1950; e non capisco veramente come l'onorevole Flamigni possa giustificare queste violazioni, e soprattutto quella relativa alla risoluzione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, con la speciosa motivazione che in quegli anni la Libia era governata da una « monarchia corrotta ».

Ho detto che tali provvedimenti non erano giustificati nemmeno sul piano politico perché il Governo italiano aveva, primo fra i paesi non arabi, riconosciuto il nuovo regime il 6 settembre 1969 subito dopo il moto rivoluzionario, dimostrando in tal modo la propria volontà di continuare nella tradizionale politica di amicizia e di cooperazione col popolo libico.

Ed è noto — avendolo dichiarato il nostro ministro degli esteri in occasione anche degli ultimi dibattiti su tale tema — che più volte venne offerto da parte italiana di incontrarsi dove si volesse, al livello politico che si volesse, senza per altro che dall'altra parte venisse manifestata tale disponibilità, salvo che nell'ultimo periodo in un momento nel quale il nostro Governo era in crisi.

Del resto, il viaggio fatto a Beirut il 1° agosto scorso sta appunto a dimostrare questa nostra volontà di intrattenere stretti rapporti e provvedere a chiarire direttamente i problemi insorti.

Anche dopo il cambiamento di regime, da parte italiana venne proseguita la politica di collaborazione economica e incoraggiata l'azione sia delle industrie pubbliche sia di quelle private in quella regione. Vanno ricordate le attività della Fiat, dell'ENI e della Farmitalia e noi siamo convinti che questi rapporti dovessero essere una testimonianza abbastanza chiara della nostra reale apertura.

L'attività poi della nostra comunità non aveva mai dato adito a recriminazioni o critiche. Essa aveva profuso nel paese nel quale aveva posto la propria residenza tutte le proprie energie intellettuali e fisiche, dando un contributo non indifferente allo sviluppo culturale, sociale e politico dei libici.

Certo non giova alcuna mitizzazione retorica e demagogica anche perché diverso — è evidente — è il giudizio da darsi sulle attività della nostra comunità, di questi nostri connazionali che hanno portato la loro attività in Libia e il giudizio che si deve dare della occupazione italiana della Libia, delle sue motivazioni e del comportamento di certi capi.

Precisata dunque la nostra posizione su questo terreno, riconfermiamo ancora una volta la nostra volontà di ricercare tutte le occasioni e i modi per riprendere una collaborazione sul piano di fiducia e di reciproca stima, il che richiede però anche da parte libica la dimostrazione, con atti concreti, di volere veramente sviluppare una fase di aperta collaborazione e sincera comprensione.

Vorrei dire che, nel riconfermare questa volontà, non portiamo avanti una politica rinunciataria o incerta. Noi riteniamo infatti che lo spirito col quale guardiamo al crescere e svilupparsi dei paesi del terzo mondo e la volontà di operare politicamente ed economicamente per favorire tale sviluppo, non rispondano solo alle esigenze nuove del mondo, alla volontà di masse sempre più larghe di uomini di poter partecipare allo sviluppo economico e sociale dell'umanità e di potere decidere da sé dei destini del proprio paese. non riguardi solo una politica di pace e di comprensione fra i popoli, ma risponda anche ad un interesse preciso, politico ed economico, del nostro paese.

Riteniamo quindi che questa politica debba essere portata avanti e in tal senso noi incoraggiamo il nostro Governo anche in relazione ai nostri rapporti con la Libia, perché è su una politica di lungimiranza, di comprensione, di apertura, di presenza morale e politica che poggia anche la possibilità di una più ampia iniziativa del nostro paese.

Del resto io ritengo che su questa linea il Governo abbia l'appoggio della maggioranza del popolo italiano e soprattutto della parte più giovane di esso, tesa com'è ad una società umana più giusta e più alta.

Ma venendo al tema del nostro dibattito e cioè all'approvazione delle provvidenze previste per i connazionali rimpatriati, devo respingere certe strumentalizzazioni che non fanno certo onore a chi le fa e che non servono a risolvere i problemi dei nostri profughi.

Il dire infatti, come da parte di alcuni oratori del Movimento sociale italiano è stato detto, che le provvidenze predisposte sono un mero atto di carità e che i profughi non devono aspettarsi comprensione da parte del

Governo della nostra Repubblica, che mira solo a chiudere al più presto questo capitolo, approntando alcune forme di assistenza immediata per poi fare trovare abbandonati sulla strada questi nostri connazionali, non è assolutamente rispettoso della verità e alla fine io ritengo non giovi politicamente nemmeno a chi cerca di approfittarne.

Si possono certamente discutere queste provvidenze e si può ritenere che esse possano essere anche migliorate (e del resto nemmeno chi vi parla ha negato ciò), ma non si può non rilevare come in questa occasione il Governo sia riuscito, più tempestivamente e più ampiamente di altre volte, a venire incontro ad una situazione così improvvisa e a problemi così rilevanti. Del resto, che esse non meritino di essere minimizzate e deprezzate come si è voluto fare, è evidente sia dall'apprezzamento che di esse quasi tutti gli oratori al Senato hanno fatto, sia dall'accoglienza che esse hanno avuto fra i profughi della Libia e fra i profughi di altri paesi che chiedono insistentemente che vengano anche ad essi estesi i benefici previsti per coloro che provengono dalla Libia.

A questo proposito dirò subito che io ritengo giustificata questa richiesta dei profughi provenienti da altri paesi, anche se nel prevedere le provvidenze si deve avere riguardo al tempo in cui si è verificato il fatto che ha provocato il rimpatrio, alle condizioni in cui è avvenuto e alle possibilità che in quel determinato momento esistevano da parte della collettività italiana di accordare certi benefici.

Per la particolarità della situazione determinatasi in Libia, per la dimensione del fenomeno, per il momento nel quale si è verificato, il Governo ha ritenuto opportuno predisporre provvidenze particolari, così come del resto era stato fatto altre volte di fronte a situazioni simili. Ciò non toglie che debba al più presto provvedersi a garantire una equiparazione di trattamento per quanti si trovino nelle stesse condizioni, anche se provocate da eventi diversi e in tempi diversi.

Non possiamo del resto dimenticare che il provvedimento al nostro esame, se prende in considerazione tutti i profughi, è diretto, però, essenzialmente, ad affrontare il problema del rimpatrio dei nostri connazionali dalla Libia. Non si tratta quindi di discriminazione, ma di approntamento di misure per un fenomeno che si aggiunge a casi simili e per i quali già esistevano norme precedenti.

A proposito di discriminazione, non direi che vi sia una cura particolare a favore di

alcune categorie di professionisti; nel complesso mi pare che si cerchi di facilitare l'insediamento nella vita produttiva di tutti i profughi, a qualsiasi categoria appartengano, insegnanti, medici, farmacisti, artigiani, impiegati, operai.

Così, invece, respingerei la richiesta di realizzare una discriminazione a seconda delle condizioni di bisogno di ciascun profugo per quanto riguarda l'indennità di prima sistemazione. Essa ha infatti lo scopo di dare la possibilità a tutti coloro che rientrano in patria di poter provvedere alla propria sistemazione nel territorio nazionale al momento in cui toccano la terra di origine. Sarebbe difficile provvedere alla verifica delle reali condizioni economiche di ciascuno al momento del rimpatrio, quando i profughi sono ancora in quella dolorosa fase che accompagna l'abbandono della propria casa, del proprio lavoro, dei propri beni per andare a sistemarsi in una terra che certamente è pure a loro cara ma che non è quella dove essi vivevano e lavoravano. Se mai si potrebbe prevedere, in sede di definizione degli indennizzi e del riconoscimento dei danni subiti, di tener conto delle varie e diverse situazioni economiche.

È evidente che dovrà essere emanato anche un provvedimento che miri a indennizzare i profughi appena ciò sarà reso possibile dalle operazioni necessarie anche in sede internazionale. Credo di poter dire che quanto previsto per l'accoglienza di questi profughi (ospitalità in albergo, pensione per 45 giorni invece che l'ospitalità nei centri di raccolta) e la concessione dell'indennità di 500 mila lire *pro capite* possano considerarsi un modo serio per rispondere alle attese e alle necessità prime di questi connazionali. Certo, niente è mai del tutto sufficiente e le generalizzazioni possono rappresentare una soddisfazione più che piena di alcune esigenze ed essere invece ampiamente inadeguate a risolvere altri casi.

Per questo, all'articolo 5 del decreto in esame si è previsto che il Ministero dell'interno possa intervenire anche successivamente con sussidi straordinari prevedendo appunto che queste forme di assistenza possano non essere in grado di risolvere per tutti i problemi di ciascuno e sia quindi necessario valutare caso per caso.

Già nella relazione ho detto che io ritengo preferibile l'attuale sistema modificato che non quello in vigore precedentemente. Veramente mi pare difficile dire che nulla è cambiato, anzi che la situazione sia peggiorata rispetto alle vecchie norme. Aver previsto, per

esempio, la cessazione degli attuali centri di raccolta deve essere considerato senza dubbio come un fatto positivo perché ciò modifica radicalmente il sistema di assistenza fin qui esercitata.

Si potrà discutere se siano sufficienti i 9 mesi previsti, se i 45 giorni massimi di alloggio in albergo o in pensione siano sufficienti, ma certo non si può negare che passare dall'assistenza in un centro all'ospitalità in albergo o pensione non sia la stessa cosa. D'altra parte, anche per qualche esperienza in questo settore ritengo sia stato opportuno definire il tempo entro il quale questi centri devono cessare la loro attività. Se ciò non fosse stato previsto, avremmo probabilmente dovuto rinviare *sine die* l'innovazione, perché ci sarebbe stato sempre qualcuno degli ospiti che avrebbe manifestato la sua preferenza per il soggiorno nel campo. Ho già detto che possono non essere sufficienti questi benefici e che potrebbero dimostrare, nella loro attuazione, limiti e difetti. Ma vi è l'impegno a provvedere oltre che in via straordinaria con particolari aiuti, anche a presentare presto un nuovo provvedimento che raccolga, riorganizzi e definisca in modo più adeguato tutte le provvidenze che riguardino i profughi.

Io penso quindi che vi siano sufficienti condizioni perché l'impegno di reinserire questi connazionali nella vita della comunità nazionale possa essere adempiuto in un tempo non troppo lungo. Questo vale anche per i rilievi sollevati in ordine alla cessazione dei sussidi giornalieri, dell'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera. Ciò che importa è che il Ministero dell'interno deve preoccuparsi di garantire appunto che le nuove norme più agili e più sostanziose servano a migliorare la condizione dei profughi e non a peggiorarla, il che potrebbe almeno per qualche caso più grave in effetti avvenire.

Per questo impegno, ritengo, in questa fase della nostra vita nazionale, in attesa che le regioni possano risolvere in pieno il loro compito, che sia preferibile che la responsabilità dell'attuazione di queste norme venga lasciata al Ministero dell'interno e per esso alle prefetture. Non siamo legati alle prefetture da alcun pregiudizio di carattere ideologico, ma non siamo nemmeno così prevenuti da non valutare quello che esse possono fare, come anche in questo caso.

Si è parlato a lungo delle provvidenze previste per il settore alloggio, e si è detto che le norme che ci accingiamo ad approvare non serviranno a risolvere il problema. In effetti, anch'io ritengo che questo sia il set-

tore più difficile da definirsi, anche perché legato a tutto il problema più vasto della casa per tutti gli italiani. Sono previste norme particolari per i profughi, e si prevedono condizioni preferenziali per essi rispetto agli altri cittadini. Ma poiché la carenza di abitazioni è ancora così forte nel nostro paese, non sarà facile garantire un alloggio a tutti i profughi a prezzi veramente convenienti.

A tal fine, da parte comunista si è prefigurato una specie di sussidio-casa per i profughi da versarsi mensilmente, mentre il gruppo del Movimento sociale italiano ha proposto interventi straordinari, con il pagamento di un consistente contributo destinato all'acquisto della casa da parte dei profughi. Non dico che questi suggerimenti siano da respingere così, senza discussione, ma gli onorevoli colleghi proponenti mi daranno atto che ci muoviamo su un terreno ancora piuttosto mosso ed incerto, anche per una regolamentazione più generale del problema della casa. In questo campo, ritengo si possa addivenire a qualche soluzione originale, in occasione, appunto, della disciplina generale del problema della casa. Il Governo, secondo l'impegno assunto all'atto della sua costituzione, presenterà quanto prima un progetto al riguardo; in quella sede, vedremo se potremo dare una migliore soluzione anche al problema della casa per i profughi.

Per quanto riguarda il lavoro, almeno per le zone dell'Italia settentrionale, la sistemazione dei profughi fino ad ora non ha rappresentato un problema molto grave. D'altra parte, è qui prevista tutta una serie di misure, che, riconfermando quelle precedenti, le allargano. Vi è l'assunzione di 1.000 profughi nell'azienda delle poste, l'assunzione degli insegnanti dipendenti dal settore della scuola; vi è una serie di provvidenze previste per altre categorie, come quella sanitaria.

Anche per rispondere ad una richiesta dell'onorevole Manco, e cioè che i profughi vedano ricostituita in Italia la loro situazione professionale, devo dire che queste norme prevedono adempimenti di questo tipo. Per rendere più concreta questa volontà, la Commissione sanità della Camera aveva previsto la sostituzione dell'articolo 4-*quater*, che darebbe più concretamente questa possibilità. Se non vogliamo però rinviare il provvedimento al Senato, penso che essendo anche il Governo d'accordo si possa immediatamente provvedere con un intervento legislativo *ad hoc*, il quale può avere un suo corso indipendente rispetto a quello del provvedimento al nostro esame.

Vi è ancora, più in generale, la proroga della riserva precedentemente in vigore, che era scaduta nel luglio di quest'anno, del 10 per cento delle nuove assunzioni a tutta la categoria di profughi. Parallelamente, vi è l'aumento dell'1 per cento, da destinarsi esclusivamente ai profughi della Libia, dell'aliquota del 15 per cento dell'organico delle varie aziende, previsto dalla legge generale sull'assunzione obbligatoria, articolo 11 primo comma e articolo 12 primo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482. Così come sono previste facilitazioni ai profughi per l'attività artigianale, commerciale, industriale o professionale, e per l'emigrazione, secondo quanto stabilito dalla legge 4 marzo 1952, n. 137.

Vorrei precisare che le amministrazioni dello Stato sono tenute, ovviamente, a garantire le assunzioni nelle percentuali fissate dal decreto-legge. La modifica portata al Senato, e che pare quasi lasciare una facoltà al riguardo per le amministrazioni dello Stato, è stata portata solo per non gravare sulla già difficile situazione degli enti locali, e non per escludere le amministrazioni dello Stato da tale obbligo.

Si potrebbero fare ancora alcune osservazioni nell'intento di migliorare la situazione previdenziale prevista dal presente decreto, e su alcune potremmo anche convenire, se ciò non comportasse ritardi nell'approvazione del presente decreto. Così, per il rimborso viaggio, posso dire che in Italia è previsto il trasporto gratuito, mentre non sempre è stato possibile prevedere questa gratuità per il viaggio dal luogo di residenza al porto di sbarco in Italia. Per i bagagli, le informazioni da me assunte dicono che finora non si sono verificati inconvenienti. I tempi di disbrigo delle pratiche per la loro consegna sono stati ridotti al minimo.

L'iscrizione nelle liste elettorali viene fatta non appena il profugo abbia scelto il luogo di residenza in Italia.

Mi pare di avere così risposto alla maggior parte degli interrogativi, se non a tutti. Altre precisazioni potranno essere fatte in sede di discussione dei singoli articoli.

Circa gli emendamenti presentati, mi corre l'obbligo di dire che, se anche su alcuni di essi sarei stato d'accordo, la preoccupazione relativa ai tempi di approvazione ha prevalso sulla nostra volontà migliorativa. Dichiarerò quindi la mia contrarietà a tutti gli emendamenti, alcuni perché non giustificati, altri perché comporterebbero nuove spese e altri ancora perché, se essi venissero accettati, comporterebbero il rinvio al Senato del provvedimento al nostro esame.

Da più parti è stato chiesto che venga riaperto il termine per la attribuzione della qualifica di profugo; anche su questo sarei d'accordo di rinviare ad un provvedimento che possa essere preso con rapidità.

Ho veramente finito. Vorrei dire a tutti i colleghi che hanno prospettato suggerimenti ed emendamenti che potrà rimanere in noi il rammarico di non aver potuto oggi procedere a migliorare il testo al nostro esame e di non aver potuto dare ascolto alle richieste che ci provengono da parte delle varie associazioni di profughi.

Abbiamo perciò preparato un ordine del giorno, che ha come primo firmatario l'onorevole Mattarelli, di cui è stata data prima lettura e che mi pare cerchi di tracciare le linee fondamentali che dovranno essere seguite in sede di applicazione del provvedimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che dobbiamo sentire una legittima soddisfazione di sancire con il nostro voto una serie di provvidenze che possono servire allo scopo per il quale sono state predisposte. Non è con spirito caritativo che noi votiamo queste provvidenze, che non esprimono una forma di pietismo per le sofferenze sopportate da questi nostri connazionali; esse costituiscono un riconoscimento dei diritti che questi italiani hanno nella nostra comunità nazionale, non solo per essere cittadini italiani, ma anche per quanto essi hanno profuso delle loro energie in quel paese.

Alcuni colleghi hanno lamentato che loro proposte di legge non siano state discusse congiuntamente a questo provvedimento; mi riferisco alle proposte di legge Abelli n. 2681, De Marzio n. 2682, Servello n. 2683, Tozzi Condivi n. 2706, Greggi ed altre ancora. Al momento della presentazione del decreto-legge, esse non erano ancora state svolte. Io ritengo però che ciò non sia un male, perché riprendendone la discussione in Commissione potremo affrontare anche i punti che oggi non hanno potuto essere toccati e risolti in modo esauriente. Ciò andrà anche incontro al proposito del Governo — che deve trovare una collaborazione da parte nostra — di predisporre, quanto prima, un provvedimento di organica ristrutturazione di tutte queste provvidenze.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che la seguente proposta di legge costituzionale è deferita alla I Commissione per-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

manente (Affari costituzionali), in sede referente:

TRIPODI ANTONINO: « Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario » (2714).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da parti opposte si è esaltato o esecrato il colonialismo italiano e si è tratto spunto dagli incresciosi avvenimenti di cui ci occupiamo o per approvare un passato che non ci riguarda più o per giustificare un presente dal quale discende il grave problema di cui ci occupiamo. Il giudizio del Governo e di tutte le parti politiche è stato espresso al momento opportuno. Noi qui dobbiamo soltanto occuparci di riparare in modo adeguato, giusto e dignitoso, al grave danno e all'ingiustizia subiti dai nostri connazionali.

Al di là di ogni polemica e di ogni contrastante giudizio sui fatti del passato, penso che tutti siano convinti che la comunità italiana in Libia era elemento di progresso e di pace, aveva sempre dimostrato rispetto verso le istituzioni libiche ed era di grande aiuto allo sviluppo civile di quel paese. Noi siamo convinti che, unitamente all'accoglienza fraterna, commossa e riconoscente che abbiamo riservato ai concittadini rimpatriati, i provvedimenti che sottoponiamo all'approvazione dell'Assemblea, siano quanto di più immediato e di più rispondente alle aspirazioni dei nostri connazionali che il Governo potesse esprimere.

Molte critiche sono state mosse al provvedimento, critiche che non si inquadrano però nel suo spirito. Si tratta di un provvedimento di carattere eccezionale preso d'urgenza, al momento dell'esplosione del dramma del rimpatrio dei nostri connazionali.

A due mesi di distanza diventa più facile, diventa spontaneo e naturale aggiungere al provvedimento quanto in quel momento era impossibile fare. Né si può parlare, onorevole Galloni, di discriminazione tra profughi della Libia e altri profughi. Nel titolo del provvedimento, infatti, si parla anche di « integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi »: questo vuol dire che taluni provvedimenti di carattere generale sono stati previsti per tutti i profughi e che, inoltre, lo stesso

provvedimento della chiusura dei campi riguardava ovviamente tutti i profughi. Ciò non significa però che ci si debba dispensare dal dover considerare l'eccezionalità del provvedimento che è stato preso.

Con questo spirito diventerà facile rispondere sinteticamente alle principali osservazioni. La validità delle norme del decreto è fissata al 1° settembre 1969 per i connazionali rimpatriati dalla Libia, perché questa è la data stabilita nella dichiarazione di stato di necessità del Presidente del Consiglio in data 6 maggio 1970. Per i connazionali rimpatriati da altri paesi africani la dichiarazione di cui sopra risale a tempi abbastanza lontani (Tunisia ed Egitto, rispettivamente, al 1959 e al 1956) per cui manca l'esigenza di immediatezza di una retrodatazione delle provvidenze.

L'assistenza sanitaria spettante ai profughi per la durata di 6 mesi dal rientro è seguita dal Ministero tramite le prefetture, alle quali sono state date disposizioni di pagare gli onorari medici e le notule farmaceutiche e di provvedere, se necessario, al ricovero in ospedale. Va chiarito, onorevole Abelli, che i profughi ricoverati negli istituti specializzati hanno diritto all'assistenza sanitaria per tutto il tempo in cui dura il ricovero stesso. La percentuale riservata ai profughi per gli alloggi popolari è controllata da una apposita commissione provinciale, la stessa commissione provinciale degli alloggi con la presenza di un altro rappresentante della prefettura. Il profugo rientrato in Italia viene iscritto nelle liste elettorali del comune ove ha scelto la propria residenza.

Circa le case per i profughi, onorevole Monaco, proprio per evitare che costoro debbano aspettare alcuni anni per il completamento o la costruzione di alloggi, è consentito agli stessi di partecipare ai concorsi in atto, così come dispone l'articolo 4.

Le unità fuori campo sono circa cinquemila e non ventimila, come ha sostenuto l'onorevole Abelli; e il mantenimento di un sussidio assai modesto e a carattere caritativo a loro favore non è utile per il profugo ma mortificante (concetto che ha richiamato lo stesso relatore).

L'indennità di sistemazione e l'aliquota preferenziale operano per tutti i profughi; a favore dei libici è prevista solo una differenza in più dell'1 per cento.

Il problema degli indennizzi esula da questa sede e sarà preso in esame quanto prima, così come è stato comunicato anche in Commissione.

Nessuna differenza di trattamento, onorevole Flamigni, fra i profughi della Libia e quelli provenienti da altri paesi africani viene posta in essere per i ricoverati nei centri di raccolta.

Per quanto riguarda le funzioni esercitate in materia di assistenza ai profughi dalle prefetture e dal Ministero dell'interno, esse derivano da specifiche, vigenti, norme di legge. Le norme di attuazione in materia regionale purtroppo non sono ancora operanti e allo stato attuale possono solo essere invocate.

Per quanto riguarda l'abrogazione della legge 4 gennaio 1968, n. 7, riguardante la proroga dell'assistenza sanitaria e farmaceutica, è stato rilevato dall'onorevole Flamigni che mentre la legge in questione proroga fino al 31 dicembre 1972 le disposizioni della legge n. 1225, in materia di assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, ora con l'ultimo comma dell'articolo 5 tale tipo di assistenza è limitato soltanto ad un semestre dalla data di rimpatrio a favore di profughi che si trovino in particolare stato di bisogno. In proposito si rileva che la disposizione del ripetuto articolo 5, procedendo ad una innovazione legislativa in materia di assistenza sanitaria ospedaliera, abroga tacitamente le richiamate disposizioni della legge n. 7.

Infatti, venendo meno, con il decreto in esame, la categoria dei profughi ricoverati nei campi e quella dei profughi assistiti fuori campo, verrebbero a mancare i soggetti destinatari della norma. Non appare quindi necessaria una abrogazione espressa delle norme di cui alla ripetuta legge n. 7, così come ho ricordato prima. Per altro, i soggetti di cui si tratta, ove non fruiscono di agevolazioni mutualistiche a seguito di avviamento al lavoro, possono chiedere l'assistenza straordinaria al Ministero dell'interno, così come previsto dall'articolo 5 del provvedimento in esame.

Si conferma poi quanto chiarito dal relatore circa la possibilità, per i profughi da sistemare in istituto di ricovero, di essere avviati in istituti da loro prescelti e indicati.

Infine, signor Presidente, onorevoli colleghi, sia anche consentito di sottolineare nel suo complesso, dopo le critiche, la parte funzionale e positiva di questo provvedimento. È da ricordare soprattutto l'eliminazione delle forme di assistenza tradizionale, che risalgono al periodo post-bellico e che si ritengono oggi superate in relazione alla dinamica evoluzione dell'assistenza sociale; sostituzione di tali forme — alle quali possono anche ricolligarsi riflessi psicologici negativi di iner-

zia e di adeguamento ad una situazione passiva di attesa — con interventi finanziari più consistenti ed efficaci, atti ad agevolare concretamente il rapido ed autonomo inserimento degli interessati nel contesto economico e produttivo del paese.

E qui vogliamo, sia pure per sommi capi, ricordare i punti essenziali di questo provvedimento. Forse non è stato sufficientemente sottolineato in questa discussione quanto sia stato invece bene accolto il provvedimento della eliminazione dei campi profughi. E non è vero quel che dice l'onorevole Abelli, che ci sia stata un'accoglienza fredda, poco fraterna, un'accoglienza più a colpevoli che a connazionali meritevoli.

Tutti sanno quanto fraternamente e cordialmente siano stati accolti i nostri connazionali rimpatriati dalla Libia.

Si è pure criticato (come ha ricordato il relatore) il criterio seguito per la commisurazione dell'indennità di prima sistemazione e si è addirittura parlato di una indennità per la confisca subita da parte dei nostri connazionali, come se all'atto dell'insorgere di questo dramma si potesse, oltre all'indennità di prima sistemazione, pagare il corrispettivo della confisca dei beni dei nostri connazionali!

Per valutare tale indennità occorre tenere conto anche dell'assistenza che viene data ai profughi negli alberghi scelti da loro stessi. A chi parlava di un'assistenza di tipo caritativo vorrei ricordare che ad una famiglia tipo di quattro o cinque persone viene corrisposta immediatamente dallo Stato una somma che, se si tiene conto dell'ospitalità in albergo per 45 giorni e dell'indennità di lire 500 mila a persona, si aggira sui 4 milioni e consente quindi a queste famiglie di provvedere con un certo respiro alla ricerca di un posto di lavoro e alla sistemazione di un alloggio adeguato.

Si è anche messa in dubbio, nel corso della discussione, la possibilità che attraverso le provvidenze previste dal disegno di legge si possa dare effettivamente un lavoro ai profughi dalla Libia. A tale riguardo devo informare la Camera che il collega D'Arezzo, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, mi ha testé comunicato che a tutt'oggi sono stati già assegnati ai nostri connazionali profughi dalla Libia 838 dei mille posti loro riservati dal Ministero delle poste.

Mi sembra egualmente giusto mettere in rilievo i provvedimenti di carattere assistenziale adottati. Considerando questo provvedi-

mento nel suo complesso si deve riconoscere che esso offre una immediata possibilità di lavoro e di sistemazione negli alloggi ai nostri connazionali.

Il Governo avverte l'urgenza di essere posto in grado di continuare l'opera sin qui svolta e ha pertanto bisogno, onorevoli colleghi, dell'approvazione del presente decreto-legge anche da parte della Camera, per continuare l'opera assistenziale iniziata all'atto del rientro in patria dei nostri connazionali.

A conclusione di questo intervento mi sia consentito ringraziare il relatore e gli oratori intervenuti nella discussione per gli elementi positivi offerti e gli opportuni suggerimenti avanzati. Il Governo è convinto di avere fatto, con questo provvedimento urgente, quanto era immediatamente possibile. Sulla base della discussione svoltasi in Parlamento e delle proposte contenute nei vari emendamenti sarà approntato con sollecitudine il nuovo provvedimento.

Noi siamo convinti di esserci fatti interpreti, con il provvedimento sottoposto all'approvazione del Parlamento, della gratitudine e della solidarietà che il popolo italiano hanno inteso manifestare ai nostri connazionali rimpatriati. È con questo convincimento che il Governo chiede alla Camera l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati e di cui è già stata data lettura?

NICOLAZZI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo, dopo aver sottolineato lo spirito di questo provvedimento e il suo carattere di intervento eccezionale, deve fare osservare che inserire in esso numerosi emendamenti significa non solo snaturare lo spirito del decreto-legge ma rinviarne nel tempo l'applicazione ed anzi metterne in pericolo l'approvazione, per gli oneri finanziari che ne deriverebbero.

Per queste ragioni il Governo accetta l'ordine del giorno Mattarelli e sottolinea in modo particolare il punto, d'altra parte già emerso nel corso della discussione svoltasi in Commissione e in aula, nel quale si invita il Governo a predisporre entro la fine del 1971, e cioè con l'anticipo di un anno, una nuova regolamentazione sulle varie forme di assistenza a tutti i profughi.

Ritengo che, accettando l'invito contenuto in questo ordine del giorno, molte preoccupazioni degli intervenuti nel dibattito debbano cadere e siano soddisfatte le aspirazioni di tutti

gli altri profughi che non provengono dalla Libia, anche perché, onorevoli colleghi, non è l'aggiunta di alcuni emendamenti che modifica la regolamentazione. Probabilmente lasceremmo aperte altre porte e finiremmo con il rinviare ancor di più nel tempo la nuova regolamentazione. Sottolineo poi l'accettazione della richiesta di proroga dei termini fissati per l'acquisizione della qualifica di profugo.

Il Governo non accetta l'ordine del giorno Menicacci.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

MENICACCI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Menicacci, non accettato dal Governo.

(È respinto).

MATTARELLI. Anch'io insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Mattarelli, accettato dal Governo.

(È approvato).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo ora all'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Senato e della Commissione. Se ne dia lettura.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al terzo e al quarto comma, le parole: " quindici giorni " sono sostituite dalle altre: " trenta giorni ";

tra il quarto e il quinto comma è inserito il seguente:

" Per coloro che, entro il predetto termine, non hanno potuto trovare sistemazione auto-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

noma, è consentito, in via eccezionale, un ulteriore periodo di ospitalità gratuita di quindici giorni”.

All'articolo 2, al primo comma, le parole: "Entro tre mesi" sono sostituite dalle altre: "Entro nove mesi”.

All'articolo 4,

il sottotitolo: "Proroga di altri benefici e assunzioni obbligatorie" è sostituito dal seguente: "Assunzioni obbligatorie ed altri benefici”;

al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: "La facoltà di assumere anche in soprannumero è attribuita esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato”;

alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

"Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aliquota stabilita dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è elevata al trenta per cento; almeno la metà di tale aliquota sarà assegnata con precedenza ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli alloggi costruiti in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, modificata con legge 29 settembre 1957, n. 966, e con legge 20 marzo 1959, n. 144.

Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando, in materia di assegnazione degli alloggi, la competenza della Commissione provinciale di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, i connazionali rimpatriati dalla Libia hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, anche se non in possesso dei requisiti di residenza e di effettuato versamento dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge stessa e dalle lettere a) e b) dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

Agli effetti della formazione delle graduatorie previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, alle domande dei concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo, sono assegnati, di diritto ed in deroga a quanto disposto dal citato articolo 70, cinque punti per il bisogno di alloggio.

Alle domande dei concorrenti suddetti è altresì assegnato, di diritto, il punteggio massimo di quattro punti per il requisito di anzianità di lavoro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 del sopra citato decreto n. 1471.

Agli effetti dei termini stabiliti per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici costruiti, a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo, dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) e dall'Istituto nazionale per le case per gli impiegati dello Stato (INCIS) si applica, per i connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969, la disposizione di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, limitatamente agli alloggi da assegnare nel comune ove i rimpatriati esplicano la loro attività lavorativa o professionale od ove essi ritengano di fissare il proprio domicilio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per gli alloggi costruiti con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60”.

Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 4-bis. (Provvidenze per i notai). — Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al precedente articolo 1, che ivi abbiano esercitato attività di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte del Ministro per la grazia e la giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonché dei requisiti di moralità e di condotta.

I notai in soprannumero di cui al precedente comma sono successivamente iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, fino a quando non conseguano il trasferimento”.

"Art. 4-ter. (Incarichi temporanei a sanitari). — Ai connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1 che abbiano ottenuto, a norma della legge 20 luglio 1960, n. 735, il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, è conferita, con preferenza sugli altri, l'assegnazione degli incarichi temporanei presso gli enti ospedalieri ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,

n. 130, salva la riserva stabilita al quinto comma dello stesso articolo 3, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.

Le amministrazioni ospedaliere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, debbono inviare al Ministero della sanità l'elenco dei posti da assegnare.

Altro elenco per i posti che si renderanno successivamente disponibili sarà trasmesso allo stesso Ministero entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

Tali elenchi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla scadenza dei termini indicati dal comma precedente.

Gli interessati debbono presentare a tal uopo domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Trascorso detto termine, ove non siano state presentate domande o queste non possano essere accolte, l'incarico verrà conferito secondo le norme vigenti”.

” Art. 4-*quater*. (*Esami di idoneità e concorsi per i sanitari*). — Il Ministero della sanità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandirà una sessione speciale nazionale per il conseguimento dell'idoneità prevista dagli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, da parte dei sanitari connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1.

Le operazioni concorsuali dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione esaminatrice per direttore sanitario, per primario e per direttore di farmacia giudicherà anche i candidati alla idoneità per le qualifiche inferiori della stessa specialità.

Per i concorsi a posti di sanitario ospedaliero i connazionali di cui all'articolo 4-*ter* beneficiano dell'elevazione di 5 anni del limite di età in aggiunta ai benefici già previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi a posti di esercenti professioni o arti sanitarie dipendenti dagli Enti locali, dagli Enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria e dagli Enti mu-

tualistici e previdenziali, è elevato a 55 anni in favore delle persone indicate all'articolo 4-*ter*.

Ai concorsi per l'assegnazione di posti di sanitari dipendenti dagli Enti di cui al precedente comma, per i quali non abbiano avuto ancora inizio le operazioni di valutazione dei titoli dei concorrenti, possono partecipare i sanitari indicati al precedente articolo 4-*ter* che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'effettuazione delle prove di esame non potrà aver luogo prima di 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma.

Nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri o presso gli enti di cui al precedente comma quinto, la qualità di connazionale rimpatriato dalla Libia, ai sensi del precedente articolo 1, dà diritto al punteggio preferenziale di 10 punti nella categoria dei titoli.

Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie urbane e rurali, a norma delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato dai farmacisti connazionali rimpatriati dalla Libia è equiparato al servizio di farmacista rurale non titolare.

Per quanto riguarda le assunzioni presso le amministrazioni ospedaliere continuano ad applicarsi, anche per il personale previsto dal presente decreto, le disposizioni dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Peraltro, le amministrazioni ospedaliere non possono bandire concorsi di assunzione prima dell'espletamento degli esami di idoneità”.

” Art. 4-*quinqües*. (*Provvidenze per altro personale sanitario*). — Le disposizioni di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, si applicano in favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1 che ivi abbiano esercitato professioni o arti sanitarie ausiliarie con prestazioni di servizi presso enti pubblici sanitari o istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è esteso ai farmacisti che abbiano prestato servizio in qualità di direttore o collaboratore presso farmacie in Libia.

Il riconoscimento del servizio di cui al presente articolo è subordinato all'accertamento, da parte del Ministro per la sanità,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

dell'idoneità del titolo abilitante all'esercizio della professione o arte sanitaria.

Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter".

" Art. 4-sexies. (*Provvidenze per i farmacisti*). — Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo, che ivi abbiano esercitato l'attività di farmacista, potranno ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla apertura ed all'esercizio di una farmacia in un comune capoluogo di provincia, anche in soprannumero rispetto alla vigente pianta organica, previo accertamento, da parte del Ministro per la sanità, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonché dei requisiti di moralità e di condotta.

All'articolo 5,

il sottotitolo: " *Attività assistenziali del Ministero dell'interno successive alla liquidazione* " è sostituito dal seguente: " *Attività assistenziali del Ministero dell'interno* ";

al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per il temporaneo ricovero di minori in istituti idonei ";

alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

" Ai predetti profughi e rimpatriati, che versino in stato di bisogno e non fruiscano di alcun trattamento previdenziale per malattia, è concessa, a carico del Ministero dell'interno, l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di sei mesi dalla data del rimpatrio ".

All'articolo 7, al primo comma, le parole: " ulteriore importo di lire 4.500 milioni " sono sostituite dalle altre: " ulteriore importo di lire 7.500 milioni ".

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole: " in Libia " è soppressa la parola " fino " ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La stessa provvidenza si applica agli insegnanti e professori incaricati locali assegnati con provvedimento del Ministero degli affari esteri e della competente Autorità consolare alle scuole ed istituti legalmente riconosciuti della Libia ed alle scuole elementari e medie di Bengasi ".

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

" Art. 10-bis. (*Personale direttivo e docente di ruolo*). — Il personale direttivo e docente di ruolo attualmente assegnato alle scuole ed istituti di cui al primo comma del precedente articolo 10 cessa dal servizio in Libia con decorrenza dal 30 settembre 1970.

Il predetto personale, con decorrenza dal 1° ottobre 1970, è assegnato nelle scuole ed istituti richiesti del territorio nazionale, ed in essi è utilizzato, anche in soprannumero qualora non vi sia vacanza o disponibilità di posto e di cattedra. Nel caso che il personale suddetto da assegnare in soprannumero nella stessa scuola od istituto superi le cinque unità, può essere utilizzato, per l'eccedenza, anche presso le direzioni didattiche, gli ispettorati scolastici, i provveditorati agli studi o gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per la pubblica istruzione, da emanare entro il 1° novembre 1970, è determinata un'aliquota, non superiore a 20 unità, di posti all'estero, con indicazione delle relative sedi di assegnazione, riservati al personale di cui ai commi precedenti che nel termine del 15 novembre 1970 presenti domanda di riassegnazione all'estero alla Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero del Ministero degli affari esteri.

Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri per l'ammissione e la graduazione delle domande ed è costituita apposita commissione per provvedervi ".

All'articolo 12, all'ultimo comma, dopo le parole: " al quarto " sono soppresse le altre: " e quinto ".

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

" Art. 12-bis. (*Assistenza scolastica*). — Gli alunni degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli studenti delle Università statali appartenenti alle famiglie dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui all'articolo 1 del presente decreto sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi scolastici.

Agli alunni appartenenti alle famiglie di cui al precedente comma frequentanti le scuole e gli istituti di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato sono forniti gratuitamente i libri di testo.

Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni appartenenti alle famiglie di cui al

primo comma del presente articolo iscritti alle scuole elementari e alle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, i patronati scolastici e le casse scolastiche sono autorizzati ad effettuare gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti anche in deroga ai requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.

Tutti i posti in istituti pubblici di educazione femminile e nei convitti nazionali che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei concorsi in atto, sono attribuiti gratuitamente, in deroga alle norme vigenti e secondo le disposizioni che saranno emanate con l'ordinanza prevista dal successivo articolo 13, agli alunni indicati nel precedente comma.

Il Ministero della pubblica istruzione può concludere accordi e, nei limiti delle disponibilità del capitolo n. 2243 del proprio stato di previsione della spesa, stipulare anche convenzioni con opere ed istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di posti gratuiti agli alunni di cui sopra che non abbiano potuto trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma.

Agli studenti universitari appartenenti alle famiglie indicate nel primo comma è concesso, a domanda, l'assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, anche in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti e con le modalità che saranno stabilite con l'ordinanza di cui al successivo articolo 13.

Le provvidenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto del presente articolo sono cumulabili con altri assegni e borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti concessi per pubblico concorso.

Le provvidenze di cui al presente articolo il cui onere è valutato in lire 290 milioni, sono accordate per l'anno scolastico 1970-1971".

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

" Art. 13. (*Modalità di applicazione*). — Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con proprie ordinanze le modalità di applicazione degli articoli 10, 10-bis, 11, 12 e 12-bis del presente decreto".

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

" All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario corrente in lire 50 milioni e per l'esercizio 1971 in lire 200 milioni, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere di lire 290 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 12-bis si provvederà mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".

All'articolo 24, il sottotitolo: " Assistenza sanitaria dell'INAIL " è sostituito dal seguente: " Assistenza sanitaria dell'INAM ".

All'articolo 27,

il primo comma è sostituito dal seguente:

" Le norme del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto da altri articoli del decreto stesso, si applicano non oltre il 31 dicembre 1972";

al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel quadro della normativa generale per la sistemazione dei profughi " ».

PRESIDENTE. Avverto che nel testo del disegno di legge trasmesso dal Senato devono essere apportate le seguenti correzioni materiali, come da successiva lettera della Presidenza del Senato in data 8 ottobre 1970:

all'articolo 10 del decreto, periodo aggiuntivo, le parole « e della competente autorità consolare » sono sostituite dalle parole « o della competente autorità consolare »;

all'articolo 10-bis del decreto, secondo comma, le parole « nelle scuole ed istituti richiesti » sono sostituite dalle parole « nelle scuole o istituti richiesti »;

all'articolo 14 del decreto modificato dal Senato, secondo comma, le parole « per l'anno 1971 » sono sostituite con le parole « per l'anno 1970 ».

Passiamo all'esame degli emendamenti, avvertendo che essi si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dal Senato.

Gli emendamenti presentati sono i seguenti:

ART. 1.

Al primo comma, sostituire le parole: rimpatriati dalla Libia, con le parole: rimpatriati da Paesi esteri.

1. Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Sangalli, Longoni, Se-meraro.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

Al primo comma, sostituire le parole: dalla Libia, *con le parole:* da Paesi esteri.

1. 10. **Arzilli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Flamigni, Jacazzi, Malfatti, Terraroli, Lavagnoli, Luberti, Maulini, Pagliarani, Lajolo.**

Al primo comma sostituire le parole: 1° settembre 1969, *con le parole:* antecedentemente e successivamente al 1° settembre 1969.

1. 6 **Franchi, Menicacci, Abelli, Alfano.**

Al primo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Tale indennità di sistemazione compete ai connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969 o comunque ai profughi che dopo tale data siano usciti o che escano dai centri di raccolta di cui al successivo articolo 2.

1. 7. **Menicacci, Alfano, Franchi, Abelli.**

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

Lo Stato eserciterà il diritto di rivalsa della indennità prevista dal primo comma del presente articolo se entro due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sarà accertata a favore dei nuclei familiari beneficiari una consistenza patrimoniale *pro capite* pari o superiore a sei volte l'indennità goduta.

1. 3. **Flamigni, Lodi Faustini Fustini Adriana, Jacazzi, Terraroli, Malfatti, Arzilli, Maulini, Pagliarani, Lajolo, Luberti, Lavagnoli.**

Al terzo e quarto comma sostituire le parole: trenta giorni, *con le parole:* novanta giorni.

1. 8. **Abelli, Franchi, Menicacci, Alfano.**

Al terzo comma aggiungere le parole: trascorso il quale — qualora perduri la mancanza di sistemazione predetta — i profughi ed i connazionali di cui all'articolo 1, potranno, a richiesta, trovare ospitalità nei centri di raccolta di cui al successivo articolo 2.

1. 11. **Menicacci, Abelli, Alfano, Franchi.**

Al quarto comma sostituire le parole: contemporaneamente al, *con le parole:* alla quale spetta anche il.

1. 10. **Franchi, Abelli, Alfano, Menicacci.**

Al comma aggiunto dal Senato dopo il quarto, sopprimere le parole: in via eccezionale, *e sostituire le parole:* quindici giorni, *con le parole:* novanta giorni.

1. 9. **Abelli, Franchi, Alfano, Menicacci.**

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Rimborso spese di viaggio per il rimpatrio).

Ai profughi ed ai connazionali di cui al precedente articolo 1 vengono rimborsate le spese di viaggio dai medesimi sostenute per il rimpatrio, al momento della liquidazione della indennità di sistemazione di cui al precedente articolo 1 o anche successivamente dietro esibizione della relativa documentazione.

1. 0. 1. **Menicacci, Abelli, Franchi, Alfano.**

Dopo l'articolo 1 aggiungerò il seguente:

ART. 1-ter.

Tutti i beni mobili appartenenti ai profughi e rimpatriati di cui al precedente articolo 1 e trasportati in Italia sono ammessi alla esenzione dei diritti di confine.

1. 0. 2. **Menicacci, Alfano, Franchi, Abelli.**

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

I termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1956, n. 1117, per il riconoscimento della qualifica di profugo, agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 937, modificati dall'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono aboliti.

1. 0. 3. **Franchi, Abelli, Alfano, Menicacci.**

ART. 2.

Al primo comma, sopprimere le parole: Entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *e dopo le parole:* il Ministero dell'interno, *aggiungere le parole:* in modo graduale che tenga conto della necessità d'inserimento e di sistemazione dei profughi medesimi.

2. 2. **Abelli, Alfano, Franchi, Menicacci.**

All'ultimo comma, sostituire le parole: il 65° anno di età, *con le parole:* il 60° anno di età.

2. 1. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Flamigni, Terraroli, Jacazzi, Luberti, Arzilli, Lavagnoli, Lajolo, Pagliarani, Maulini, Malfatti.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

All'ultimo comma dopo la parola: richiesta, aggiungere le parole: e finché sussiste lo stato di bisogno.

2. 3. **Menicacci, Abelli, Franchi, Alfano.**

All'ultimo comma sopprimere le parole: in luogo della indennità di sistemazione e *aggiungere in fine le parole:* oppure un sussidio giornaliero di lire 1.000 con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, non cumulabile con alcuna altra provvidenza, ivi compresa la pensione sociale.

2. 4. **Menicacci, Abelli, Franchi, Alfano.**

ART. 3.

Al primo comma aggiungere, dopo le parole: è concessa, *le parole:* qualora ne facciano richiesta.

3. 2. **Franchi, Abelli, Menicacci, Alfano.**

Al primo comma, sostituire la cifra: 300.000, *con le parole:* l'indennità di sistemazione di lire 500.000 di cui al precedente articolo 1.

3. 3. **Franchi, Abelli, Menicacci, Alfano.**

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Il sussidio giornaliero previsto dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è elevato a lire 400 giornalieri, mentre il sussidio previsto dall'articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, è elevato a lire 1.000 giornalieri.

3. 4. **Franchi, Abelli, Menicacci, Alfano.**

Al secondo comma sostituire la cifra: 200.000, *con la cifra:* 300.000.

3. 5. **Franchi, Abelli, Menicacci, Alfano.**

ART. 4.

Al primo comma dopo le parole: restano fermi fino al 31 dicembre 1977, *aggiungere le parole:* o sono richiamati in vigore.

4. 22. **Menicacci, Alfano, Abelli, Franchi.**

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: con le modificazioni previste dai successivi articoli.

4. 1. **Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Longoni, Sangalli, Semeraro.**

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

Ai profughi che intendono acquistare o costruire case di abitazione non di lusso è concesso un contributo in conto capitale di lire 500.000 al capo famiglia e di lire 200.000 per ogni componente a carico e un contributo sugli interessi pari al 3 per cento per venticinque anni: tale contributo deve essere conteggiato sul valore del mutuo riconosciuto limitatamente a tre vani per un nucleo familiare non superiore a due persone; a quattro vani per nuclei superiori a tre persone; cinque vani per nuclei superiori a quattro persone; a sei vani per nuclei superiori a sei persone; qualora l'acquisto fosse per alloggi superiori a tali limiti il valore del mutuo è stabilito riducendo lo stesso in base percentuale ai vani in più.

Gli istituti specializzati, anche in deroga ai loro statuti, debbono concedere mutui venticinquennali per una cifra corrispondente all'80 per cento del valore dell'immobile: in caso di mancato pagamento delle rate dei mutui stessi gli istituti in oggetto diverranno titolari del contributo sugli interessi sopra precisati.

Gli immobili costruiti o acquistati in base a queste norme sono inalienabili per dieci anni dalla data di erogazione del contributo in conto capitale.

4. 32. **Abelli, Franchi, Guarra, Menicacci, Alfano.**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le aliquote previste dall'articolo 11, primo comma, e dall'articolo 12, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono transitoriamente aumentate del 10 per cento da destinarsi esclusivamente all'assunzione di connazionali profughi dall'Africa che non abbiano superato il 55° anno di età e siano disoccupati.

4. 17. **Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Longoni, Sangalli, Semeraro.**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le assunzioni dei profughi da effettuarsi tra coloro che non abbiano superato il 55° anno di età e, siano disoccupati, in base alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive integrazioni, sono da scomputarsi, nei limiti del 5 per cento, dalle aliquote di cui agli articoli 9 e 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

4. 23. **Menicacci, Alfano, Abelli, Franchi.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

Al terzo comma, sopprimere il seguente periodo (aggiunto dal Senato):

La facoltà di assumere anche in soprannumero è attribuita esclusivamente alle amministrazioni dello Stato.

4. 18. Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Longoni, Sangalli, Semeraro.

Sostituire il sesto e il settimo comma con il seguente:

Ai profughi ed ai connazionali indicati dal primo comma dell'articolo 1 del presente decreto che intendono ricorrere al mercato privato per la sistemazione in alloggi, il Ministero dell'interno contribuirà, per la durata di un biennio, con un contributo mensile pari al 50 per cento del fitto contratto e ritenuto equo dall'ufficio tecnico erariale competente per zona. Tale contributo non potrà comunque superare le lire 25.000 mensili. Il Ministro dell'interno eserciterà diritto di rivalsa su quei nuclei familiari che verranno a trovarsi nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto.

4. 11. Flamigni, Lodi Faustini Fustini Adriana, Jacazzi, Arzilli, Malfatti, Pagliarani, Maulini, Lajolo, Luberti, Terraroli, Lavagnoli.

All'ottavo comma, sostituire le parole: rimpatriati dalla Libia, con le parole: rimpatriati da Paesi esteri di cui al precedente articolo 1.

4. 3. Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Longoni, Sangalli, Semeraro.

Aggiungere il seguente comma:

Il periodo lavorativo, comunque svolto in Libia, è riconosciuto a tutti gli effetti del sistema previdenziale italiano.

4. 38. Greggi.

Aggiungere il seguente comma:

Per la sistemazione in alloggio personale, a richiesta dei profughi si provvede con un assegno casa di lire 25.000 per famiglia, aumentato di lire 5.000 per ogni persona a carico oltre le tre. L'assegno-casa ha la durata di tre anni, in attesa d'assegnazione di un alloggio.

4. 39. Greggi.

Aggiungere il seguente comma:

Il Governo provvederà a garantire, a richiesta, l'assunzione al lavoro dei profughi presso i vari enti ed aziende pubblici.

4. 40. Greggi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Qualora i profughi ed i rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1 vorranno usufruire di abitazione locata da terzi avranno diritto ad ottenere dal Ministero dell'interno a titolo di concorso del canone di fitto un contributo pari al 50 per cento della somma pattuita risultante dal contratto di locazione registrato per il periodo di un anno e per una misura non eccedente le lire 250.000 annuali.

4. 24. Abelli, Franchi, Menicacci, Alfano.

ART. 4-ter (del Senato).

Al primo comma, sostituire le parole: rimpatriati dalla Libia, con le parole: rimpatriati da Paesi esteri di cui al precedente articolo 1.

4. 5. Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Longoni, Sangalli.

ART. 4-quater (del Senato).

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Il Ministero della sanità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, bandirà una sessione speciale nazionale per il conseguimento dell'idoneità prevista dagli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, da parte dei sanitari connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1.

Le operazioni concorsuali dovranno essere concluse entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione esaminatrice per direttore sanitario, per primario e per direttore di farmacia giudicherà anche i candidati alla idoneità per le qualifiche inferiori della stessa specialità.

Il Ministero della sanità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a domanda inserisce i sanitari che abbiano prestato servizio per almeno tre anni negli ospedali della cessata amministrazione italiana in Libia nell'elenco degli idonei, a seconda delle rispettive qualifiche ricoperte, come dal decreto di equipollenza rilasciata a norma della legge 20 luglio 1960, n. 735.

Il personale sanitario di ruolo negli ospedali della cessata amministrazione italiana in Libia è assorbito anche in deroga al decreto 27 agosto 1970, n. 621, negli organici degli ospedali, a domanda degli interessati e nei

limiti di disponibilità degli organici, con la stessa qualifica degli ospedali di provenienza.

Al fine del conferimento dei posti si applicano le procedure indicate nei commi 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 4-ter.

Ai concorsi di sanitario ospedaliero i connazionali rimpatriati dalla Libia possono partecipare anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di età per l'assunzione in servizio, sempre che non abbiano superato i limiti di età per il collocamento a riposo, al momento dell'assunzione in servizio.

Lo stesso criterio vale per la partecipazione ai concorsi a posti di esercenti professioni o arti sanitarie dipendenti dagli enti locali, dagli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, dagli enti mutualistici o previdenziali.

Ai concorsi per l'assegnazione di posti di sanitari dipendenti dagli enti di cui al precedente comma per i quali non abbiano avuto ancora inizio le operazioni di valutazione dei titoli dei concorrenti, possono partecipare i sanitari rimpatriati dalla Libia, che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'effettuazione delle prove di esame non potrà aver luogo prima di trenta giorni dalla scadenza del termine delle presentazioni delle domande di cui al precedente comma.

Nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri o presso gli enti di cui al precedente ottavo comma, la qualità di connazionale rimpatriato dalla Libia, ai sensi del precedente articolo 1, dà diritto ad una valutazione del quaranta per cento nella valutazione dei titoli di carriera computati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Ai fini della valutazione, fra i titoli accademici e di studio, dell'idoneità, al personale sanitario ospedaliero, di cui al precedente comma, è attribuito un punteggio fisso di cinque punti; resta salva la possibilità di ottenere una maggiore valutazione ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per coloro che abbiano conseguito un punteggio più elevato partecipando al relativo esame di idoneità.

Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie urbane e rurali a norma delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato dai farmacisti connazionali rimpatriati dalla Libia è equiparato al servizio di farmacista rurale non titolare.

4. 35.

De Maria, Bartole.

Sostituire il quarto comma ed i successivi, fino alla fine dell'articolo, con i seguenti:

Il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a domanda inserisce i sanitari che abbiano prestato servizio per almeno tre anni negli ospedali della cessata amministrazione italiana in Libia, nell'elenco degli idonei a seconda delle rispettive qualifiche ricoperte, come dal decreto di equipollenza rilasciata a norma della legge 20 luglio 1960, n. 735.

Il personale sanitario di ruolo negli ospedali della cessata amministrazione italiana in Libia, è assorbito anche in deroga al decreto 27 agosto 1970, n. 621, negli organici degli ospedali, a domanda degli interessati e nei limiti di disponibilità degli organici, con la stessa qualifica degli ospedali di provenienza.

Al fine del conferimento dei posti si applicano le procedure previste dal precedente articolo 4-ter.

I connazionali rimpatriati dalla Libia possono partecipare ai concorsi di sanitario ospedaliero anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di età per l'assunzione in servizio, sempre che, al momento dell'assunzione in servizio, non abbiano superato i limiti di età per il collocamento a riposo.

Lo stesso criterio vale per la partecipazione ai concorsi per l'esercizio delle professioni e arti sanitarie presso gli enti locali, gli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, gli enti mutualistici e previdenziali.

Ai concorsi per l'assegnazione di posti di sanitari dipendenti dagli enti di cui al comma precedente, per i quali non abbiano avuto ancora inizio le operazioni di valutazione dei titoli dei concorrenti, possono partecipare i sanitari rimpatriati dalla Libia, che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'effettuazione delle prove di esame non potrà avere luogo prima di trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma.

Nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri o presso gli enti di cui al precedente ottavo comma, la qualità di connazionale rimpatriato dalla Libia ai sensi del precedente articolo 1, dà diritto ad una maggiorazione del quaranta per cento nella valutazione dei titoli di carriera computati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Al personale sanitario ospedaliero di cui al precedente comma, ai fini della valutazione,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

fra i titoli accademici e di studio, all'idoneità, è attribuito un punteggio fisso di cinque punti, restando salva la possibilità per coloro che abbiano conseguito un punteggio più elevato partecipando al relativo esame di idoneità, di ottenere una maggiore valutazione ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie urbane e rurali e a norma delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato dai farmacisti connazionali rimpatriati dalla Libia è equiparato al servizio di farmacista rurale non titolare.

4. 36. **Alboni, Venturoli, Allera, La Bella, Mascolo, Biamonte, Zanti Tondi Carmen, Monasterio, Santoni, Biagini.**

Dopo l'ottavo comma, inserire il seguente:

I sanitari che prestavano servizio negli enti ospedalieri libici e che, pur avendo superato l'età di 55 anni, non abbiano maturato il diritto alla pensione, sono assunti e mantenuti in servizio presso il Ministero della sanità sino al raggiungimento dell'età pensionabile.

4. 15. **Centalupo, Cottone, Giomo, Bozzi, Monaco.**

Sostituire il nono comma con il seguente:

« Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie urbane e rurali, a norma delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato dai farmacisti connazionali rimpatriati dalla Libia è valutato come se effettivamente prestato in Italia ».

4. 33. **Menicacci, Abelli, Alfano.**

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

I medici profughi e rimpatriati dalla Libia, già alle dipendenze del Ministero della sanità libico e che abbiano superato i 55 anni di età sono assunti dal Ministero della sanità nel ruolo di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 350.

4. 25. **Franchi, Abelli, Alfano, Menicacci.**

ART. 4-quinquies (del Senato).

Al primo comma, sostituire le parole: rimpatriati dalla Libia, con le parole: rimpatriati da Paesi esteri di cui al precedente articolo 1.

4. 8. **Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Longoni, Sangalli, Se-meraro.**

Al secondo comma, sostituire le parole: rimpatriati dalla Libia, con le parole: rimpatriati da Paesi esteri di cui al precedente articolo 1.

4. 9. **Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Longoni, Sangalli.**

ART. 4-sexies (del Senato).

Sostituire le parole: rimpatriati dalla Libia, con le parole: rimpatriati da Paesi esteri di cui al precedente articolo 1.

4. 10. **Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Longoni, Sangalli, Se-meraro.**

Dopo le parole: l'attività di farmacista, aggiungere le seguenti: o in qualità di titolare o di direttore per almeno due anni.

4. 37. **De Maria, Bartole.**

Dopo le parole: l'attività di farmacista, aggiungere le parole: anche senza essere titolari di farmacia; dopo le parole: l'autorizzazione, aggiungere la parola: permanente.

4. 34. **Menicacci, Abelli, Alfano, Franchi.**

Sostituire le parole: potranno ottenere, con la parola: otterranno, e dopo le parole: l'autorizzazione, aggiungere la parola: definitiva.

4. 26. **Abelli, Franchi, Menicacci, Alfano.**

Dopo l'articolo 4-sexies (del Senato), aggiungere il seguente:

ART. 4-septies.

Ai connazionali rimpatriati, di cui al precedente articolo 1, che ivi abbiano svolto lavoro come operaio o impiegato in una delle aziende elettriche comunque insediate in territorio libico sono assunti, su domanda, dall'ENEL con la stessa qualifica o categoria, oppure qualifica o categoria equivalente.

4. 0. 3. **Malfatti, Arzilli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Jacazzi, Maulini, Terraroli, Lavagnoli, Luberti, Pagliarani, Lajolo, Flammigni.**

Dopo l'articolo 4-sexies (del Senato), aggiungere il seguente:

ART. 4-septies.

(Assorbimento del personale utilizzato per la cooperazione tecnica).

I profughi già in servizio, in virtù della cooperazione tecnica, nelle amministrazioni

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

statali dei paesi esteri di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono assunti in servizio nelle amministrazioni italiane corrispondenti.

4. 19. **Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Longoni, Sangalli, Sermeraro.**

Dopo l'articolo 4-sexies (del Senato), aggiungere il seguente:

ART. 4-septies.

(Provvidenze per gli intestatari di licenze).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1, che ivi abbiano avuto una rivendita di generi di monopolio, otterranno, a domanda, l'autorizzazione definitiva alla apertura ed all'esercizio di una rivendita in qualsiasi comune intendano fissare la loro residenza anche in deroga rispetto alla vigente pianta organica.

4. 27. **Alfano, Abelli, Franchi, Menicacci.**

Dopo l'articolo 4-sexies (del Senato), aggiungere il seguente:

ART. 4-octies.

I profughi di Paesi esteri di cui al precedente articolo 1 già agricoltori in quei Paesi, in possesso dell'attestato di coltivatori diretti rilasciato dalle autorità consolari italiane, che intendano riprendere la stessa attività, possono usufruire di tutti i benefici dalle legge e di tutte le altre agevolazioni e provvidenze vigenti a favore dei coltivatori diretti, anche in deroga alle disposizioni riguardanti la composizione del nucleo familiare ed anche se temporaneamente occupati in attività non agricole.

4. 20. **Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Longoni, Sangalli, Sermeraro.**

Dopo l'articolo 4-sexies (del Senato), aggiungere il seguente:

ART. 4-octies.

I profughi dai Paesi del continente africano, già agricoltori in quei paesi, in possesso dell'attestato di coltivatori diretti rilasciato dalle autorità consolari italiane, che intendano riprendere la stessa attività, possono usufruire di tutti i benefici previsti dalle leggi e di tutte le altre agevolazioni e provvidenze vigenti a favore dei coltivatori diretti riguardanti la composizione del nucleo familiare ed

anche se temporaneamente occupati in attività non agricole.

4. 30. **Lavagnoli, Flamigni, Luberti, Lodi Faustini Fustini Adriana, Jacazzi, Malfatti, Pagliarani, Lajolo, Maulini, Arzilli, Terraroli.**

Dopo l'articolo 4-sexies (del Senato) aggiungere il seguente:

ART. 4-octies.

(Provvidenze per i dipendenti di istituti di credito).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1, che ivi abbiano lavorato presso istituti di credito italiani o presso quelli a partecipazione di capitali italiani e che furono costretti a dimettersi sono, a domanda, riassunti presso gli stessi istituti di pertinenza operanti in Italia con la stessa qualifica o categoria oppure con qualifica o categoria equipollente.

4. 28. **Alfano, Abelli, Franchi, Menicacci.**

Dopo l'articolo 4-sexies (del Senato), aggiungere il seguente:

ART. 4-novies.

(Provvidenze per gli agricoltori).

Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (« Disposizione per lo sviluppo della proprietà coltivatrice »), anche derogando ai limiti di cui all'articolo 1 della legge predetta, come pure tutte le altre provvidenze ed agevolazioni vigenti a favore dei coltivatori diretti, sono estesi a quei profughi e rimpatriati di cui all'articolo 1 della presente legge, che, a qualunque titolo, in terra d'Africa espletarono attività agricola.

4. 29. **Menicacci, Abelli, Franchi, Alfano.**

Dopo l'articolo 4-sexies (del Senato), aggiungere il seguente:

ART. 4-novies.

Le provvidenze di cui agli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-opties sono estese a tutti i profughi e connazionali costretti a rimpatriare dai Paesi africani.

4. 31. **Lavagnoli, Arzilli, Flamigni, Lodi Faustini Fustini Adriana, Jacazzi, Malfatti, Luberti, Terraroli, Maulini, Pagliarani, Lajolo.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

ART. 5.

Sostituire il sottotitolo: Attività assistenziali del Ministero dell'interno, *con il seguente:* Attività assistenziali del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità.

5. 6. **Alboni, Venturoli, Allera, La Bella, Mascolo, Biamonte, Zanti Tondi Carmen, Monasterio, Biagini, Santoni.**

Al primo comma, sostituire le parole: a carico del Ministero dell'interno, *con le parole:* a carico del Ministero della sanità.

5. 7. **De Maria, Bartole.**

Al secondo comma, sostituire la parola: ultrasessantacinquenni, *con la parola:* ultrasessantenni.

5. 5. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Arzilli, Jacazzi, Malfatti, Terraroli, Flamigni, Lavagnoli, Lajolo, Pagliarani, Maulini, Luberti.**

Sopprimere il terzo comma.

5. 1. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Flamigni, Malfatti, Jacazzi, Lavagnoli, Terraroli, Arzilli, Lajolo, Pagliarani, Maulini, Luberti.**

Al comma aggiunto dal Senato, dopo le parole: è concessa, *aggiungere la parola:* temporaneamente.

5. 2. **Abelli, Franchi, Alfano, Menicacci.**

Al comma aggiunto dal Senato sopprimere le parole: per la durata di sei mesi dalla data del rimpatrio.

5. 3. **Abelli, Franchi, Alfano, Menicacci.**

Aggiungere il seguente comma:

La predetta assistenza è concessa comunque ai profughi di età superiore ai 65 anni e agli inabili a proficuo lavoro, che fruiscono della ospitalità prevista dal terzo comma del precedente articolo 2.

5. 4. **Alfano, Franchi, Abelli, Menicacci.**

ART. 6.

Al penultimo comma sopprimere le parole: maggiorati dall'interesse del 5 per cento.

6. 1. **Alfano, Abelli, Franchi, Menicacci.**

ART. 7.

Al primo comma, sostituire le parole: ulteriore importo di lire settemilacinquecento milioni, *con le parole:* ulteriore importo di lire settemila milioni.

7. 1. **De Maria, Bartole.**

Al primo comma sostituire le parole: ulteriore importo di lire settemilacinquecento milioni *con le parole:* ulteriore importo di lire settemila milioni.

7. 2. **Alboni, Venturoli, Allera, La Bella, Mascolo, Biamonte, Zanti Tondi Carmen, Monasterio, Biagini, Santoni.**

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

All'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 valutato in lire cinquecento milioni si provvede mediante assegnazione in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1970 della somma di lire cinquecento milioni, alla cui copertura si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970. Le somme non impegnate o non spese nell'anno 1970 potranno essere impegnate o spese nell'anno 1971.

7. 3. **De Maria, Bartole.**

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

All'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5, valutato in lire cinquecento milioni, si provvede mediante assegnazione in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1970, della somma corrispondente di lire cinquecento milioni, alla cui copertura si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970. Le somme non impegnate o non spese nell'anno 1970 potranno essere impegnate o spese nell'anno 1971.

7. 4. **Alboni, Venturoli, Allera, La Bella, Mascolo, Zanti Tondi Carmen, Monasterio, Biagini, Santoni.**

ART. 8.

Nel sottotitolo, sostituire le parole: dalla Libia, *con le parole:* dai Paesi esteri di cui al precedente articolo 1.

8. 1. **Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Longoni, Sangalli, Semeraro.**

Al primo comma sostituire le parole: ai cittadini italiani rimpatriati successivamente al 31 agosto 1969 dalla Libia per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese, *con le parole*: ai profughi e connazionali rimpatriati di cui al primo comma dell'articolo 1.

8. 3. **Franchi, Menicacci, Abelli, Alfano.**

Al primo comma, sostituire le parole: successivamente al 31 agosto 1969 dalla Libia per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti a carattere generale entrati in vigore in quel paese, *con le parole*: dai Paesi esteri di cui al precedente articolo 1.

8. 2. **Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Longoni, Sangalli, Semeraro.**

ART. 12-bis.

Dopo l'articolo 12-bis (del Senato), aggiungere il seguente:

ART. 12-ter.

I titoli di studio rilasciati a cittadini italiani, profughi dal continente africano, da scuole, istituti e università di lingua francese e inglese, sono considerati validi per la assunzione agli impieghi e per la partecipazione ai concorsi, secondo la equivalenza ai titoli italiani dichiarata dagli organi competenti del Ministero per gli affari esteri.

12. 2. **Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Longoni, Sangalli, Semeraro.**

ART. 15.

Aggiungere il seguente comma:

I profughi disoccupati che abbiano superato i 60 anni, hanno diritto alla pensione sociale.

15. 1. **Menicacci, Alfano, Franchi, Abelli.**

ART. 17.

Sopprimere le parole: e, comunque, da una data non anteriore al 1° settembre 1969.

17. 1. **Alfano, Franchi, Menicacci, Abelli.**

ART. 18.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Sono da considerarsi validi agli effetti del comma precedente anche le occupazioni dipendenti per le quali non veniva effettuato il

pagamento dei contributi obbligatori, come i periodi di occupazione precedenti alla costituzione dell'INAS libico.

18. 1. **Menicacci, Franchi, Abelli, Alfano.**

Al quarto comma aggiungere le parole: e pertanto i periodi predetti, documentati secondo le norme del comma precedente, sono conteggiati ad ogni effetto previdenziale.

18. 2. **Abelli, Franchi, Menicacci, Alfano.**

ART. 20.

Sopprimere le parole: e comunque da una data non anteriore al 1° settembre 1969.

20. 1. **Alfano, Abelli, Menicacci, Franchi.**

ART. 25.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

Ai profughi e rimpatriati dalla Libia di cui all'articolo 1 della presente legge che hanno contratto mutui fondiari ed hanno beneficiato di crediti di miglioramento agevolato per l'agricoltura, i quali non sono in condizione di far fronte al pagamento delle quote in scadenza, gli istituti di credito fondiario, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti abilitati all'esercizio di tale attività sono autorizzati a concedere senza interessi fino a quando non saranno indennizzati dei loro beni confiscati in Libia e comunque non oltre il periodo massimo di tre anni.

25. 0. 1. **Menicacci, Franchi, Abelli, Alfano.**

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

Le domande per conseguire il riconoscimento della qualifica di profugo possono essere ulteriormente presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge purché si verifichino e siano documentate le condizioni previste dalla legge.

25. 0. 2. **Tozzi Condivi.**

ART. 26.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Iscrizione alle liste elettorali).

I profughi ed i rimpatriati di cui al precedente articolo 1, che furono cancellati dalle

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

liste elettorali del comune di origine sono iscritti d'ufficio all'atto del rimpatrio nelle liste elettorali del comune di residenza.

Analogamente si provvederà per i figli di profughi nati fuori del territorio nazionale.

26. 0. 1. **Menicacci, Abelli, Alfano, Franchi.**

ART. 27.

Al secondo comma, sostituire le parole: entro tale data la materia sarà organicamente disciplinata con successivo provvedimento, *con le parole:* Entro il 31 dicembre 1971 la presente materia, unitamente alla materia riguardante tutti i profughi, sarà organicamente disciplinata con successivo provvedimento.

27. 1. **Jacazzi, Malfatti, Flamigni, Lodi Faustini Fustini Adriana, Arzilli, Maulini, Terraroli, Lavagnoli, Luberti, Lajolo, Pagliarani.**

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

Il termine di cui al terzo comma della legge 4 gennaio 1968, n. 7, è prorogato sino all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'articolo 27.

27. 0. 1. **Malfatti, Jacazzi, Flamigni, Maulini, Arzilli Lodi Faustini Fustini Adriana, Pagliarani, Terraroli, Lajolo, Luberti, Lavagnoli.**

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-ter.

Le provvidenze di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 7, restano in vigore fino all'approvazione della nuova disciplina di cui all'articolo 27.

27. 0. 2. **Jacazzi, Flamigni, Maulini, Lavagnoli, Luberti, Lodi Faustini Fustini Adriana, Lajolo, Malfatti, Pagliarani, Terraroli, Arzilli.**

ART. 28.

Al primo comma, sostituire le parole: rimpatriati dalla Libia, *con le parole:* rimpatriati dai Paesi esteri di cui al precedente articolo 1.

28. 1. **Bernardi, Barbi, Miotti Carli Amalia, Simonacci, Galloni, Longoni, Sangalli, Semeraro.**

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

Gli effetti previsti dalla presente legge sono estesi a tutti i connazionali profughi e rimpatriati da paesi esteri.

28. 0. 1. **Abelli, Menicacci, Franchi, Alfano.**

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Vorrei proporre ai presentatori di emendamenti di non insistere su una immediata modifica del testo approvato dal Senato, dato il tempo assai limitato per la conversione del decreto-legge, in relazione all'impegno del Governo — confermato dall'approvazione unanime dell'ordine del giorno Mattarelli — di adottare sollecitamente nuove e più organiche misure per risolvere il problema di tutti i profughi, senza distinzione di provenienza.

Riteniamo infatti che tutti, e mi pare che il Governo abbia aderito a questa posizione, sentano l'obiettivo fondatezza delle critiche mosse a questo provvedimento, il trattamento non propriamente conforme a giustizia che esso finisce per riservare ad alcune categorie di profughi. Non abbiamo quindi alcun motivo per ritenere che le misure che sono state qui da tutti auspiccate non verranno adottate dal Governo. La garanzia è data dalla volontà dei colleghi (questo non vale per i colleghi della maggioranza, i quali hanno una fiducia illimitata nelle iniziative che il Governo deve prendere, ma vale — da qui il mio invito — per i colleghi dell'opposizione). Ove poi per motivi di carattere tecnico — che però escludo — all'impegno del Governo non seguissero fatti concreti, è chiaro che la Camera, così come si è trovata poc'anzi concorde nella votazione dell'ordine del giorno Mattarelli, si troverà altrettanto concorde nel formulare ed approvare rapidamente un apposito provvedimento legislativo, che dimostri al paese che l'atteggiamento interlocutorio da essa oggi assunto non implica affatto la rinuncia alla ricerca di una giusta soluzione del problema dei profughi.

FLAMIGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLAMIGNI. Il gruppo comunista desidererebbe conoscere entro quale termine il Go-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

verno si impegna a presentare alla Camera un disegno di legge per una regolamentazione organica del problema dei profughi: se questo termine fosse abbastanza vicino, il gruppo comunista non insisterebbe sui suoi emendamenti.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli colleghi, ero a conoscenza sin da ieri dell'ordine del giorno Mattarelli. Prima di accettarlo ho così potuto consultare il ministro dell'interno, il quale si è dichiarato d'accordo sul termine del 31 dicembre 1971, che anticipa di un anno il termine del 31 dicembre 1972, inizialmente previsto. Comunque assicuro che da parte del Governo vi è l'impegno di prendere subito le necessarie iniziative per una nuova regolamentazione organica del problema dei profughi.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Prendo brevemente la parola, signor Presidente, a titolo di chiarimento. Noi ci troviamo di fronte a due problemi: in primo luogo, nel testo del decreto-legge era stato previsto un biennio, mentre si è concordemente riconosciuto che un anno era sufficiente. Vi è dunque l'impegno del Governo di rinunciare ad uno dei due anni stabiliti dal decreto. Vi è poi una serie di altri adempimenti, alcuni di carattere amministrativo ed altri di carattere legislativo, con i quali si dovrà provvedere a rettificare in termini assai più brevi la situazione attuale, per evitare le storture che tutti conosciamo.

Fermo restando, quindi, il termine generale di un anno già stabilito dall'ordine del giorno Mattarelli — che mi sembra rappresenti un periodo di tempo adeguato e sufficiente — vorremmo che il Governo si impegnasse ad un termine più breve — diciamo un anno — per le questioni che formano oggetto degli emendamenti presentati in questa sede, alcuni dei quali debbono ritenersi del tutto positivi e giustificati.

D'ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO. Signor Presidente, desidererei un chiarimento sulla proposta dell'onorevole Andreotti. Per quanto attiene al merito della questione e circa i chiarimenti che ha dato e che darà il Governo non mi pare che dovrebbero esservi molti dubbi; vi è tuttavia un punto che, a mio avviso, andrebbe approfondito. Come ci è stato detto, noi non abbiamo una fiducia « illimitata » nelle parole del Governo; confidiamo, evidentemente, nel fatto che il Governo si assume l'impegno di procedere, entro un mese o entro un altro termine, alla risoluzione delle questioni che sono state sollevate con gli emendamenti e confidiamo che il Governo manterrà tale impegno. Nell'ipotesi, però, in cui questo non si dovesse verificare, anche per ragioni che possono essere indipendenti dalla volontà dei singoli, che cosa accadrebbe?

L'onorevole Andreotti è in grado di impegnarsi a ritrovarci qui in aula, per una iniziativa dei gruppi parlamentari, nel caso in cui il Governo non mantenesse fede all'impegno qui preso? Non mi è risultato chiaro questo. Comunque, non abbiamo nessuna difficoltà a ritirare i nostri emendamenti, purché ci si impegni a ritrovarci in quest'aula, se il Governo mancasse all'adempimento.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Andreotti ha affermato che vi sono due problemi: uno di carattere generale, per il quale abbiamo accorciato il termine al 31 dicembre 1971, ed un altro di contenuto più limitato, che dovrebbe essere risolto nel giro di qualche mese o di alcuni mesi. A me pare difficile stabilire su due piedi quali sono i provvedimenti che possiamo varare nel giro di un mese o comunque entro il 31 dicembre, e quelli che, per essere di carattere generale, in quanto concernono la legislazione vigente, devono essere invece rinviati nel tempo. Pertanto non posso assumere su tutti i punti un impegno, perché non si è ancora stabilito quali sono i provvedimenti immediati e quali quelli che possono essere accolti entro la fine del 1971. Posso solo assicurare che il Governo potrà approntare un consistente gruppo di essi a breve termine — entro uno o due mesi — e comunque entro il corrente anno; mentre gli altri lo saranno entro il 1971.

BERNARDI. Chiedo di parlare.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI. Signor Presidente, dichiaro di ritirare, anche a nome degli altri colleghi del gruppo della democrazia cristiana, tutti gli emendamenti di cui sono primo firmatario. Sono a ciò indotto dall'atteggiamento del Governo — il quale ha accettato l'ordine del giorno Mattarelli — nella certezza che esso manterrà fede all'impegno di affrontare *ex novo* l'intera questione dei profughi, estendendo i benefici concessi ai profughi libici a quelli che provengono dalla Tunisia, dal Marocco e da altre regioni.

PRESIDENTE. Onorevole Flamigni, dopo i chiarimenti forniti dal sottosegretario onorevole Nicolazzi, mantiene ella gli emendamenti presentati dal suo gruppo?

FLAMIGNI. Li ritiriamo, signor Presidente.

GREGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Sono d'accordo sulla procedura da adottare per i provvedimenti di carattere generale. Esistono, però, alcune esigenze di carattere immediato. Il provvedimento in esame prevede, ad esempio, l'allontanamento dalle pensioni entro 45 giorni, mentre alcuni emendamenti da noi presentati — sui quali forse siamo tutti d'accordo — prevedono di risolvere il problema della casa o con un mutuo o con un assegno-casa. Che succederà allora dei profughi, una volta scaduti i 45 giorni e fino alla fine di quest'anno?

A me pare che alcuni emendamenti pongano sul tappeto questioni gravi ed urgentissime, sulle quali bisognerebbe decidere a brevissima scadenza. Sono d'accordo sul provvedimento in esame, ma ripeto che alcune questioni — se vogliamo assistere veramente i profughi — devono essere risolte entro 15 o 20 giorni o entro un mese al massimo.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, prima di dare la parola all'onorevole sottosegretario, le chiedo se ella intende ritirare i suoi emendamenti, al pari degli altri a firma dell'onorevole Bernardi e dell'onorevole Flamigni.

GREGGI. Li ritiro, signor Presidente. Vorrei però che il Governo fornisca qualche

assicurazione circa la sollecita soluzione del problema della casa, cui intendeva provvedere il mio emendamento 4. 39.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei chiarire che, nonostante molti profughi abbiano già lasciato gli alberghi — ne sono rimasti pochi — nessuno è rimasto senza casa o senza assistenza. Ai pochi casi che dovessero verificarsi provvederà l'articolo 5 del decreto-legge, il quale stabilisce che, in casi particolari di eccezionale gravità, il Ministero dell'interno dà disposizione alle prefetture per interventi immediati.

GREGGI. Dopo queste assicurazioni dell'onorevole sottosegretario, confermo la decisione di ritirare i miei emendamenti compreso il 4. 39 sul problema della casa.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Dopo l'avvenuto ritiro da parte dell'onorevole Greggi di un emendamento a sua firma che, tra l'altro, aveva una certa importanza, di fronte alle genericità delle dichiarazioni del Governo, il gruppo del MSI non può non mantenere i propri emendamenti.

Mi sembra del tutto assurdo che, attraverso un'affermazione quale quella fatta circa i tempi tecnici necessari per un riesame da parte del Senato, si voglia in sostanza rinunciare ad una modifica di questo decreto-legge, che è del tutto insoddisfacente per quanto riguarda le esigenze dei profughi. I colleghi della « non opposizione » comunista...

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, se ella mantiene i suoi emendamenti non può prendere la parola, a meno che non voglia farne lo svolgimento cumulativo.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, vorrei pregarla di una cortesia: quella che ella ha accordato agli altri colleghi. Qui si è svolta una discussione molto informale, quasi una contrattazione, se vogliamo dirlo, sugli atteggiamenti che il Governo doveva assumere. Io vorrei spiegare, non su un piano formale ma su un piano di chiarezza, i motivi per i quali noi manteniamo gli emendamenti e non possiamo condividere le tesi che sono state sostenute poc'anzi.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

PRESIDENTE. Io le chiedo se ella riteneva — trattandosi di sua facoltà — di poterli illustrare.

PAZZAGLIA. No, signor Presidente, io non li stavo illustrando, stavo soltanto rilevando che i colleghi della « non opposizione » comunista hanno rinunciato ad alcune tesi che essi avevano sostenuto e a degli emendamenti che potevano anche trovare, sotto alcuni aspetti, una giustificazione. Mi pare che questo atteggiamento, che è stato sollecitato in maniera pressante dall'onorevole Andreotti, riveli alcune realtà della situazione politica di questa Assemblea che non possono non essere sottolineate.

Non non abbiamo nessuna fiducia negli impegni che il Governo ha assunto, impegni che sono estremamente generici. Fra l'altro, ci sono delle situazioni che vanno modificate immediatamente e non a distanza di alcuni mesi e, in certi casi, a distanza di un anno.

Non possiamo quindi rinunciare a che la Camera su questi emendamenti si pronunzi e che ognuno si assuma le responsabilità che in ordine al contenuto di questo provvedimento è necessario ed opportuno che vengano assunte immediatamente, senza deferire e differire alle decisioni del Governo la sostanziale e necessaria modifica del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per chiedere anche ai presentatori degli altri emendamenti se intendano mantenerli. Procederemo poi allo svolgimento e alla discussione. Onorevole Bartole ?

BARTOLE. Li ritiro, signor Presidente, e dichiaro di ritirare anche quelli a firma dell'onorevole De Maria.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi. Poiché non è presente, s'intende che lo abbia ritirato.

GIOMO. Anche i deputati liberali ritirano i loro emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non ci rimane quindi che procedere all'esame degli emendamenti non ritirati.

L'onorevole Menicacci ha facoltà di svolgere gli emendamenti 1. 11, 1. 6, 1. 7, 1. 8, 1. 10, 1. 9, gli articoli aggiuntivi 1. 0. 1, 1. 0. 2 e 1. 0. 3, nonché gli emendamenti 2. 2, 2. 3 e 2. 4.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, uno dei motivi che ci ha spinti a mantenere i nostri emendamenti si evince proprio dall'emendamento 1. 11. Mi limiterò ad illustrare soltanto questo emendamento che si richiama a quanto contenuto nell'emendamento Abelli 2. 2, all'articolo 2 del decreto-legge, rinunciando ad illustrare gli altri.

Noi chiediamo, in sostanza che l'assistenza data ai profughi negli alberghi possa essere seguita, qualora persista lo stato di necessità, dal ricovero nei centri di raccolta di cui allo stesso articolo 2. Questo non è detto in maniera esplicita nel disegno di legge al nostro esame. Perché io mi riferisco anche all'emendamento 2. 2, che mi accingo ad illustrare ora ? Perché al termine del ricovero nei centri di raccolta non è equo concedere una assistenza limitata al periodo di 9 mesi. Essa deve essere concessa, a nostro avviso, in modo graduale, tenendo conto della necessità di inserimento e di sistemazione nella vita civile dei profughi medesimi.

Quello della ospitalità è un problema molto delicato. L'ospitalità non può essere limitata nei campi di raccolta e negli alberghi così come è disposto drasticamente dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge. Questa è la sede idonea per denunciare in chiari termini una autentica beffa — si potrebbe chiamare truffa — che stanno subendo i profughi della Libia i quali, dopo il danno subito da quel governo, debbono subire appunto anche una beffa dallo Stato italiano. Risulta infatti che i solerti funzionari dello Stato italiano, evidentemente per direttive governative, chiedono ai profughi, prima ancora dello sbarco, dove intendano fissare il loro domicilio e per questo solo fatto il Governo italiano fa scattare l'articolo 1 del decreto-legge in esame e cioè il diritto all'ospitalità gratuita per soli 15 o 30 giorni in alberghi o pensioni anziché la ben più lunga ospitalità nei centri di raccolta, a cui si riferisce l'articolo 2.

Quindi, l'inganno sta nel fatto che i profughi non vengono messi al corrente dai funzionari italiani che con la loro dichiarazione sul domicilio preferito perdono il diritto alla ospitalità nei centri di raccolta. La responsabilità non solo burocratica, ma anche governativa di questa incredibile beffa sta nel fatto che, non avendo più posti nei centri di raccolta, il Governo vuole evidentemente sbarazzarsi del peso dell'ospitalità nei confronti dei profughi che rimpatriano. I nostri colleghi hanno presentato una interrogazione al Presidente del Consiglio e al ministro dell'interno sull'argomento e oggi, data la man-

cata risposta, abbiamo tradotto questa nostra istanza in questi emendamenti. Quindi, proprio per evitare tale fatto, stante l'assurdità e la illegittimità della norma limitativa dei 30 giorni di ospitalità e di assistenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge, come pure stante il termine perentorio dei 9 mesi per la cessazione della ospitalità nei campi di raccolta, abbiamo presentato questi due emendamenti che io raccomando all'Assemblea.

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgere gli emendamenti 3. 2, 3. 3, 3. 4 e 3. 5 a firma dell'onorevole Franchi e sua.

PAZZAGLIA. Rinunziamo a svolgerli, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Menicacci ha facoltà di svolgere gli emendamenti 4. 22 a sua firma e 4. 32 (Abelli).

MENICACCI. Signor Presidente, desidero illustrare soltanto l'emendamento 4. 32, che riveste una peculiare importanza, come è stato evidenziato poc'anzi anche dal collega Greggi: il problema della casa è importantissimo e fondamentale. Tutto si è ridotto, secondo il testo approvato dal Senato, a far fruire ai nostri connazionali rimpatriati degli effetti della legge vigente sui benefici relativi all'assegnazione degli alloggi. Con tale unico beneficio non può certo dirsi che il Governo abbia voluto pensare concretamente, mentre dietro la spinta sindacale dice di voler risolvere globalmente il problema della politica della casa, al fatto che l'arrivo contemporaneo — per parlare solo della Libia — di circa 15 mila profughi avrebbe costituito un fenomeno preoccupante. Ci consta che le prefetture delle varie provincie di residenza hanno acconsentito a riaprire i termini per la partecipazione ai noti bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi; ma a ciò non ha corrisposto un aumento adeguato delle case messe a disposizione. Cosa si determina in sostanza? Vi è già una massa di profughi che premeva per avere un alloggio e che ha chiesto di partecipare al concorso, alla quale si è aggiunta tutta la massa dei profughi dalla Libia e da altri paesi esteri. Non può non sopravvenire lo scontento dei primi e l'insofferenza degli ultimi. Occorrevano provvidenze con una normalità diversa. Se non è possibile costruire un maggior numero di case e se non si può, per converso, aumen-

tare ancora l'aliquota degli alloggi riservata ai profughi, quanto meno resta possibile assicurare provvidenze particolari per un più compiuto disegno, sia in tema di locazioni di appartamenti di terzi, sia in tema di costruzione di case di abitazione non di lusso con contributi e concessioni di mutui ventiquennali a tasso agevolato.

Ecco il senso della nostra proposta, che io rimetto al parere del Parlamento. Faccio rilevare che quello degli alloggi resta un problema di fondo, forse il più pressante, giacché molti profughi, nonostante le buone speranze del Governo, vivono tuttora in campi di raccolta malagevoli e non funzionali; e proprio per confermarlo è stata proposta, come ulteriore attestato di sensibilità politica del mio gruppo verso i connazionali della Libia, la costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare per accertare *de visu* le condizioni di vita in questi campi.

Noi siamo quindi dell'avviso che questi emendamenti tendenti a modificare il disposto originario del testo in discussione servano a risolvere con sollecitudine, e secondo un disegno compiuto e organico, il problema dell'alloggio e della casa per i profughi e i rimpatriati dalla Libia.

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgere gli emendamenti 4. 43 (Menicacci) 4. 24 (Abelli), 4. 33 (Menicacci), 4. 25 (Franchi), 4. 34 (Menicacci), 4. 26 (Abelli), 4. 27 e 4. 28 (Alfano), 4. 29 (Menicacci).

PAZZAGLIA. Rinunziamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Alfano ha facoltà di svolgere gli emendamenti 5. 2 e 5. 3 (Abelli) e 5. 4 a sua firma.

ALFANO. Ci siamo preoccupati testé di vedere approvato, e gli onorevoli colleghi lo hanno approvato, un ordine del giorno che dà mandato al Governo perché nel più breve tempo possibile possa presentare altri disegni di legge recanti ulteriori provvidenze a favore dei profughi. Ma qui, più che illustrare gli emendamenti, mi permetto di richiamare la vostra sensibilità.

Leggiamo un momento: l'articolo 5 parla di assistenza. Ma perché? Questi profughi hanno l'assistenza? No! Io ho sottolineato un caso, nel mio intervento di ieri, e sono in possesso di una documentazione che non si limita soltanto ad un caso, bensì a decine di casi — e a centinaia di casi nella mia Napoli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

— documentazione che comprova che l'assistenza ai profughi non viene data. E allora domando al Governo e alla Camera: perché non rispettare l'articolo 5 di questa legge?

Ecco lo spirito dei nostri emendamenti, ecco perché non abbiamo inteso ritirare i nostri emendamenti, ecco perché non abbiamo inteso dare fiducia al Governo! Perché, se noi non abbiamo fiducia nel Governo per quello che è il testo di questo documento, come possiamo dare fiducia al Governo per l'avvenire?

Pertanto noi insistiamo e richiamiamo la vostra attenzione invitandovi ad accogliere i nostri emendamenti e, in linea subordinata, ad accettare lo spirito della legge e a dare risposta concreta ai profughi; perché, come ho detto nel mio intervento di ieri, ho una documentazione dei casi in cui i profughi si presentano al centro comunale di assistenza, alla prefettura, all'INAM, ma vengono respinti perché non si sa chi deve dar l'indispensabile farmaco perché questi nostri fratelli possano sopravvivere.

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgere l'emendamento 6.1.

PAZZAGLIA. Rinunzio allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Menicacci ha facoltà di svolgere gli emendamenti 8.3 (Franchi), 18.1, 15.1, 17.1 (Alfano), 18.2 (Abelli), 20.1 (Alfano), gli articoli aggiuntivi 25.0.1, 26.0.1 e 28.0.1 (Abelli).

MENICACCI. Mi limiterò allo svolgimento dei primi due emendamenti da lei enunciati, signor Presidente, cioè il n. 8.3, il 18.1 e il 18.2, rinunciando a svolgere gli altri.

L'emendamento 8.3 è in linea con l'estensione delle provvidenze per i profughi libici a tutti i profughi dai paesi esteri, senza distinzione e senza discriminazione, così come ha riconosciuto di dovere fare lo stesso onorevole sottosegretario nelle dichiarazioni rese testé in quest'aula dinanzi al Parlamento. Mi pare che sia un errore ed una cattiva impostazione, perché si vengono a imitare le provvidenze agli italiani rimpatriati successivamente al 31 agosto 1969 dalla Libia e quindi, proprio quel criterio generale di voler estendere gli effetti del provvedimento a tutti i profughi dei paesi esteri ha giustificato la presentazione di questo emendamento.

Quanto agli emendamenti 18.1 e 18.2, rilevo che, a nostro parere non è possibile escludere un miglioramento di tutto il trattamento

previdenziale e assicurativo così come è articolato nel disegno di legge in discussione. Dovremmo parlare brevemente, anche ai fini della formulazione dei futuri provvedimenti preannunciati dal Governo, della tutela previdenziale dei lavoratori rimpatriati dalla Libia.

Sono gli ultimi emendamenti che illustro, signor Presidente, e abuserò di qualche minuto della pazienza degli onorevoli colleghi. L'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato dall'Italia con la legge 17 agosto 1957, n. 843, stabilisce che le posizioni assicurative dei lavoratori italiani residenti in Libia alla data del 1° luglio 1957 siano tutte trasferite all'Istituto libico di assicurazione sociale. In tal modo lo Stato italiano trasmise a questo istituto libico tutte le obbligazioni che, tramite l'INPS, l'INAIL e l'IASAI aveva contratto nei confronti dei lavoratori italiani residenti in Libia. Tali obbligazioni per altro non soltanto furono trasferite contro la volontà degli interessati, ma addirittura senza assicurare ai medesimi una parità di condizioni con tutti gli altri assicurati residenti in Italia o rimpatriati entro il 1° luglio 1957.

Cosicché le pensioni, le rendite, le indennità liquidate ai connazionali restati in Libia dopo tale data si rivelarono, in breve volgere di tempo, di importo irrisorio e comunque inadeguato ai contributi assicurativi che essi avevano versato anche perché commisurate non all'intera posizione assicurativa ma alla sola parte riconosciuta dall'ente libico e cioè ai soli contributi versati per lavoro dipendente, con esclusione dei contributi volontari e figurativi.

L'importo di queste pensioni poi apparve tanto più irrilevante una volta che i connazionali pensionati a carico dell'istituto libico cominciarono a tornare in patria avendo cessata ogni attività di lavoro. Lo Stato italiano allora cominciò finalmente a prendere coscienza dell'assurdo sociale e giuridico costituito dall'accordo del 1956 e recentemente ha stabilito che: 1) le pensioni liquidate prima del 31 dicembre 1965 dall'Istituto libico di assicurazione sociale ai nostri connazionali le cui posizioni assicurative erano state a tale istituto trasferite dall'INPS in virtù dell'accordo del 1956, fossero integrate al trattamento minimo italiano all'atto del rientro in patria, secondo l'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, integrato dall'articolo 8, primo comma, della legge n. 153 del 1969; 2) il periodo di lavoro subordinato svolto in territorio libico dopo il 1° luglio 1957 potesse essere riscattato secondo le norme previste

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

dall'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 che richiamava l'articolo 51, secondo comma, della legge già citata n. 153 del 1969.

Tali provvedimenti però valsero soltanto a dimostrare una certa respiscenza del Governo italiano e non servirono affatto a risolvere il problema, dato che l'integrazione al minimo fu limitata a coloro che avessero liquidata la pensione libica anteriormente al 31 dicembre 1965 e dato che per esercitare il diritto di riscatto dei periodi successivi al 1° luglio 1957 gli interessati dovrebbero accollarsi oneri rilevantissimi dell'ordine anche di milioni di lire.

La portata di tali provvedimenti comunque risulta del tutto irrilevante ora che gli italiani in Libia vengono costretti a rimpatriare nella loro totalità e nelle condizioni tristemente note. È stato emanato questo provvedimento legislativo secondo il quale i lavoratori rimpatriati potranno ottenere se già titolati di pensione libica la continuazione del pagamento della medesima integrata al trattamento minimo italiano da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale. Inoltre, se in possesso dei requisiti richiesti per la pensione dell'INPS per effetto del cumulo dei periodi di lavoro svolto in Italia e in Libia, la concessione di un assegno temporaneo da parte della previdenza sociale stessa di importo pari al trattamento minimo italiano.

Ora il problema previdenziale dei nostri connazionali rimpatriati dalla Libia va affrontato una volta e per sempre in maniera radicale. A tal fine non può certo essere sufficiente quanto previsto da questo testo legislativo. È anzitutto necessario che le posizioni assicurative di questi nostri connazionali, sia quelle derivanti da contributi della previdenza sociale e contributi libici, sia quelle derivanti esclusivamente da questi ultimi, siano tutte riconosciute in Italia con i criteri che regolano l'assicurazione e la contribuzione all'assicurazione obbligatoria gestite dall'INPS, con la conseguente utilizzazione dei versamenti volontari e dei contributi figurativi, al fine di poter liquidare agli interessati pensioni di importo proporzionato alla contribuzione versata e alle retribuzioni percepite quindi anche superiori al trattamento minimo. La concessione di pensioni di importo pari al trattamento minimo infatti non soltanto renderebbe possibile ai lavoratori in questione di poter contare su un *minimum* vitale, ma varrebbe anche a ribadire e a perpetuare il mercato già compiuto con l'accordo del 1956 con un trattamento umiliante e di mero carattere caritativo.

Per la copertura assicurativa presso l'INPS del lavoro svolto in Libia dovrà quindi provvedere direttamente lo Stato italiano tenendo anche presente il necessario riconoscimento a tutti gli effetti delle posizioni a suo tempo trasferite all'istituto libico, ivi compresi l'eventuale contribuzione volontaria e l'accredito di contributi figurativi secondo i criteri applicati in Italia in base alla nostra legislazione sociale. Analoghe provvidenze ovviamente dovranno essere riservate ai lavoratori autonomi, artigiani, coloni, mezzadri, commercianti anche in considerazione del notevole problema sociale del reinserimento di tali categorie nella vita produttiva italiana.

Tutto ciò, dunque, richiede una rettifica parlamentare di questo decreto-legge; in questo decreto-legge oggi al nostro esame, per altro, non è previsto alcunché in materia di prosecuzione volontaria, di indennità di disoccupazione, di assistenza malattie. In merito appare evidente che, per quanto concerne la prosecuzione volontaria, essa dovrà essere concessa a tutti i rimpatriati che alla data del rimpatrio potevano far valere condizioni di assicurazione e contribuzione richieste per i lavoratori italiani, anche in base al solo lavoro svolto in Libia.

Per quanto concerne l'indennità di disoccupazione, essa dovrà essere concessa a tutti i rimpatriati che possano far valere le condizioni di assicurazione e contribuzione richieste per i lavoratori italiani, anche in base al solo lavoro svolto in Libia. Quanto all'assistenza malattia, essa dovrà essere concessa, a carico dell'INAM, a tutti i titolari di pensione, nonché a tutti coloro che possano far valere periodi di lavoro in Libia secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani, ed ovviamente a tutti i rispettivi familiari a carico. I nostri emendamenti sono informati a questi concetti ed è per questo che li rimettiamo all'attenzione e alla sensibilità della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati al decreto-legge?

SALVI, Relatore. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti per la ragione già detta.

PRESIDENTE. Il Governo?

NICOLAZZI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo è contrario.

(*La Camera respinge successivamente tutti gli emendamenti presentati dai deputati del gruppo del Movimento sociale italiano.*)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1970

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che conta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Ritiro di una richiesta
di rimessione all'Assemblea.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Caruso ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge:

«Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie » (*approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2494).

Il provvedimento resta, pertanto, assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO